

# REGOLAMENTO ORGANICO

---



FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL  
VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA  
DELIBERATO DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL CONI IL 27 APRILE 2016

## INDICE

### TITOLO I – L'ASSEMBLEA NAZIONALE E GLI ORGANI E GLI UFFICI FEDERALI CENTRALI

- Art. 1. - L'Assemblea Nazionale
- Art. 2. - Il Presidente della Federazione (PF)
- Art. 3. - Il Consiglio Federale (CF)
- Art. 4. - Il Consiglio di Presidenza (CdP)
- Art. 5. - Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)
- Art. 6. - Il Segretario Generale (SG)

### TITOLO II – GLI ORGANI FEDERALI PERIFERICI

- Art. 7. – Assemblea Regionale (AR)
- Art. 8. – Il Comitato Regionale (CR)
- Art. 9. – Il Delegato Provinciale (DP)

### TITOLO III - LE STRUTTURE

- Art. 10. – Le strutture
- Art. 11. - Commissione Organizzazione Gare Nazionali (COG)
- Art. 12. - Commissione Organizzazione Gare di Categoria (CGC)
- Art. 13. - Commissione Organizzazione Gare Regionali (CGR)
- Art. 14. - Comitato Nazionale Arbitri (CNA)
- Art. 15. - Comitato Nazionale Classificatori (CNC)
- Art. 16. - Comitato Nazionale Tecnici (CNT)
- Art. 17. - Commissione Impianti Baseball Softball (CIBS)
- Art. 18. - Commissione Medica Federale (CMF)
- Art. 19. - Commissione Settori Giovanili (CSG) – Commissione Sport Scolastico  
Insieme Commissione Sport Scolastico e Giovanile (CSSG)
- Art. 20. - Commissione CUS
- Art. 21. - Commissione Filatelica
- Art. 22. - Commissione Carte Federali (CCF)
- Art. 23. - Commissione Discipline Paralimpiche

### TITOLO IV – GLI AFFILIATI E GLI ADERENTI

- Art. 24 – Società

### TITOLO V – LE PERSONE

- Art. 25 – Tesserati

### TITOLO VI – DISPOSIZIONE FINALE

- Art. 26 – Disposizione finale

## **PREMESSA**

Il Regolamento Organico (RO) detta le norme di attuazione dello Statuto della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS), orientate a disciplinare l'organizzazione della Federazione, delle società affiliate, dei tesserati e di chiunque altro sia chiamato a svolgere funzioni nell'ambito federale.

## **TITOLO I – L'ASSEMBLEA NAZIONALE E GLI ORGANI E GLI UFFICI FEDERALI CENTRALI**

### **ART. 1. – L'ASSEMBLEA NAZIONALE**

#### **1.1- Rinvio**

La convocazione, le attribuzioni, la validità di costituzione, la partecipazione e rappresentanza, il diritto di voto, le modalità di votazione e di deliberazione dell'Assemblea nazionale ordinaria Elettiva (AN) sono regolate dalle norme statutarie contenute nel Titolo Terzo.

#### **1.2 - Partecipazione ed assistenza all'Assemblea**

Partecipano all'AN i Presidenti delle società affiliate con diritto di voto o i Dirigenti in carica delle stesse - espressamente delegati, anche nel caso che questi sia tecnico od atleta – nonché i rappresentanti degli atleti e dei tecnici o dei loro sostituti che sono stati eletti nell'ambito societario, e i tecnici federali individuati all'art. 20.13 dello Statuto.

Ai fini della partecipazione all'AN, i soggetti non in regola con le quote di affiliazione o riaffiliazione e di tesseramento possono sanare la morosità entro cinque giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento sui termini per la riaffiliazione.

Possono assistere ai lavori, senza diritto di parola e di voto, le persone tesserate ed i rappresentanti degli Enti Aderenti e amatoriali, oltre agli altri affiliati e ai candidati alle cariche elettive nazionali.

#### **1.3 – Rappresentanza Atleti e Tecnici**

Le Società comunicano, entro 15 giorni dalla convocazione dell'Assemblea. I nominativi dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici o dei loro sostituti che sono stati eletti nell'ambito societario per la partecipazione alle Assemblee Nazionali.

#### **1.4 - Elenco delle Società aventi diritto a voto**

La Segreteria Generale, almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea provvede a comunicare la lista delle Società aventi diritto a voto, specificando il numero dei voti alle quali le medesime hanno diritto, salvo la facoltà di aggiornare detta lista entro cinque giorni dalla Assemblea Nazionale.

#### **1.5 - Reclami per omessa od errata attribuzione di voti**

Contro le risultanze dell'elenco di cui ai precedenti articoli, le Società interessate possono proporre reclamo scritto alla Segreteria Generale, a mezzo raccomandata, almeno 3 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

La Segreteria Generale provvede immediatamente, anche a mezzo di telegramma, o tramite posta elettronica, a dare comunicazione motivata, sia nel caso di accoglimento del reclamo da parte del Consiglio di Presidenza, sia nel caso di rigetto.

A pena di inammissibilità non sono ammessi reclami sulla consistenza dei voti direttamente in Assemblea.

## **1.6 - Rappresentanza degli affiliati in Assemblea - Deleghe**

I criteri di rappresentanza delle Società aventi diritto a partecipare alle Assemblee, purché in regola con il pagamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione per l'anno in corso, sono stabiliti dall'art. 20 dello Statuto. In ogni caso la rappresentanza deve risultare da delega scritta su carta intestata.

In detti atti è indicato il nome, cognome e qualifica sociale del delegato regolarmente tesserato alla FIBS per l'anno in corso.

La delega, per essere valida, è firmata dal Presidente della società o da chi ne fa le veci, secondo le specifiche disposizioni dei singoli statuti sociali, ritualmente depositati ed approvati dalla FIBS.

In particolare la delega viene conferita al solo rappresentante in Assemblea avente titolo ad esercitare il diritto di voto per la sua società, e sempre che delegante e delegato appartengano alla stessa Regione.

Per quanto riguarda il numero delle deleghe si fa riferimento all'art. 20 dello Statuto.

I rappresentanti degli atleti e dei tecnici esercitano direttamente il diritto di voto per le società presso cui sono tesserati nell'anno di svolgimento dell'Assemblea Nazionale e pertanto non possono delegare il proprio voto se non al sostituto eletto nella assemblea di settore all'interno della società stessa.

## **1.7 - Candidature alle cariche elettive**

La Segreteria Generale della FIBS procede all'esame delle candidature, alla loro ammissibilità e provvede anche a mezzo di telegramma, o tramite posta elettronica, a darne comunicazione ufficiale all'interessato entro il decimo giorno antecedente l'Assemblea.

Avverso l'accettazione o la reiezione delle candidature medesime può essere effettuato ricorso, entro 24 ore dalla comunicazione della Segreteria Generale. I ricorsi sono esaminati dal Consiglio di Presidenza in via d'urgenza e la decisione è inappellabile.

L'elenco definitivo dei candidati verrà predisposto dalla Segreteria Generale entro 3 giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea.

## **1.8 - Commissione Verifica Poteri**

L'accertamento del diritto di partecipazione all'AN viene eseguito dalla Commissione Verifica Poteri (CVP), composta da tre membri nominati dal CF con la delibera di convocazione dell'Assemblea. Essa è organo permanente della medesima.

Non possono far parte di detta Commissione i candidati alle cariche federali.

La CVP si insedia almeno due ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'AN. La CVP richiede ai partecipanti la prova della loro identità. Qualora sorgano contestazioni, esse vengono succintamente riportate sul verbale di verifica poteri che viene consegnato al Presidente Federale nel momento in cui questi assume la direzione temporanea dell'Assemblea.

## **1.9 - Apertura Assemblea - Nomina Uffici**

Il Presidente Federale, o in sua assenza il Vice Presidente, all'ora fissata per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione od in seconda convocazione, dichiara aperta l'Assemblea assumendone la Presidenza provvisoria.

Prende atto della relazione della CVP e ne dà comunicazione all'Assemblea, invitandola, se validamente costituita per l'accertata presenza dei quorum minimi richiesti nelle varie fattispecie disciplinate dallo Statuto, a risolvere eventuali controversie insorte in sede di verifica, relative alla partecipazione che vengono decise con votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, con l'astensione della parte interessata.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della Federazione oppure, se impossibilitato da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

La votazione per la nomina dell'Ufficio di Presidenza può avere luogo per acclamazione all'unanimità.

### **1.10 - Poteri del Presidente dell'Assemblea**

Il Presidente dell'AN:

- a) dirige i lavori dell'Assemblea in tutti i suoi aspetti secondo la prassi democratica, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- b) regola la procedura e stabilisce il sistema di votazione per ogni singolo argomento all'OdG, fermo quanto previsto dallo Statuto;
- c) concede, o toglie la parola, a quanti intervengano sugli argomenti posti all'OdG;
- d) fissa la durata massima ed il numero degli interventi;
- e) proclama i risultati delle votazioni;
- f) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- g) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

### **1.11 - Compiti del Segretario dell'Assemblea**

Il Segretario dell'Assemblea cura la redazione del verbale ed esplica le sue funzioni in collaborazione con il Presidente dell'Assemblea.

### **1.12 - Scrutatori**

Gli Scrutatori esplicano tutte le operazioni concernenti le votazioni e ne redigono il verbale, in particolare effettuano lo spoglio delle schede dei votanti, ovvero effettuano il controllo, la supervisione e la convalida dei risultati in caso di votazione elettronica. Hanno infine la facoltà di dichiarare la nullità delle schede, qualora non risulti chiaramente determinabile la volontà dei votanti o rilevino chiari segni di riconoscimento del votante.

Gli scrutatori esplicano i loro compiti collegialmente.

### **1.13 - Votazioni**

Le votazioni si svolgono per alzata di mano e controprova, per appello nominale, a scrutinio segreto (anche tramite procedure elettroniche) e per acclamazione.

La votazione per appello nominale è ammessa, oltre i casi eventualmente previsti, sia quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza, sia su richiesta specifica di almeno il 30% degli aventi diritto a voto presenti in seduta, sia infine, su insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea stessa.

La votazione a scrutinio segreto, eccezione fatta per quanto disposto nel successivo comma, è ammessa su richiesta di un terzo degli aventi diritto a voto, presenti in seduta, che dispongano di almeno il 50% dei voti accreditati dalla CVP.

Quando si tratta di elezione, con esclusione di quelle per eleggere l'Ufficio di Presidenza, le votazioni sono sempre effettuate a scrutinio segreto.

Le schede di votazione sono conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

#### **1.14 - Esame ricorsi e contestazioni - Costituzione definitiva dell'Assemblea**

Le società interessate a ricorsi o controversie presentate in Assemblea, non possono intervenire alla discussione, né esercitare diritto di voto.

A seguito delle delibere adottate dall'AN vengono rettificate, occorrendo, le risultanze del verbale della CVP ed il Presidente fornisce all'AN i dati relativi al quorum aggiornato.

Le società ritardatarie possono essere ammesse ai lavori assembleari in qualsiasi momento, purché su un determinato punto all'OdG non sia stata ancora iniziata la relativa votazione.

In quest'ultima ipotesi la suddetta società avrà diritto di voto a partire dal punto immediatamente successivo iscritto all'OdG.

#### **1.15 - Mozioni - Istanze**

I rappresentanti delle società aventi diritto di voto possono presentare, per iscritto, al Presidente dell'AN mozioni ed istanze, su argomenti posti all'OdG, purché risultino firmate da almeno un terzo dei delegati.

È insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea accettare o meno mozioni d'ordine e di porle in discussione, ovvero di determinare l'ordine di precedenza delle stesse.

#### **1.16 - Verbale dell'Assemblea**

Il Verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario - in duplice copia - entro dieci giorni, è firmato dallo stesso e dal Presidente. Una copia del verbale è conservata presso la Segreteria Generale e l'altra trasmessa alla Segreteria Generale del CONI.

Ciascun partecipante, avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ha facoltà di prenderne visione.

#### **1.17 - Assemblea Straordinaria**

Si applicano all'Assemblea Straordinaria le disposizioni relative all'AN Ordinaria in quanto compatibili, salvo il fatto che i termini di cui ai precedenti artt. 1.3, 1.5, 1.7 sono ridotti della metà.

Tutte le frazioni si intendono arrotondate per difetto.

### **ART. 2.- IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE (PF)**

#### **2.1 – Poteri del Presidente della Federazione**

Il Presidente Federale, Legale Rappresentante della Federazione, esercita tutti i poteri previsti dall'art. 25 dello Statuto Federale e, quando circostanze di estrema urgenza o gravità lo richiedano, prende tutte le iniziative che ritiene utili all'interesse della Federazione, sottoponendole a ratifica del CF nella sua prima riunione utile.

Non può, in ogni caso, sostituirsi agli Organi di Giustizia o di Controllo.

#### **2.2 - Rapporti con gli Organi Federali**

È facoltà del PF partecipare o farsi rappresentare a qualsiasi riunione degli Organi Federali, con esclusione di quelle di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di esplicitare il suo potere di vigilanza a norma dello Statuto.

## **2.3 - Relazioni e Bilanci**

È competenza del PF la redazione delle relazioni amministrative a corredo dei bilanci di previsione (budget), alle note di variazione degli stessi, nonché ai bilanci consuntivi contenenti, oltre alle consuete indicazioni esplicative, anche l'attestato di rigida osservanza delle norme di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Il Segretario Generale predispone la stesura e la redazione del Bilancio di Previsione (Budget), delle note di variazione e del Bilancio d'esercizio.

Gli elementi e i dati per la relazione del Bilancio previsione (budget), delle variazioni di Bilancio, nonché del Bilancio Consuntivo sono forniti, sotto la propria responsabilità ed in tempo utile al Presidente Federale dal Segretario Federale o, in sua vece, dal facente funzioni.

## **ART. 3 – IL CONSIGLIO FEDERALE (CF)**

### **3.1 – Compiti del Consiglio Federale**

Il Consiglio Federale (CF), oltre ad esercitare i compiti previsti dall'art. 28 dello Statuto:

- a) può delegare al CdP il potere di deliberare su specifiche materie, purché non siano di propria esclusiva competenza come previsto dallo Statuto;
- b) fissa la data di riunione e la sede della AN e propone gli argomenti da inserire nell'OdG salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- c) decide in merito alla domanda di affiliazione o di adesione fissandone modalità e termini;
- d) delibera su delega del CONI il riconoscimento ai fini sportivi delle società sportive e l'approvazione dei relativi Statuti. Delibera, altresì, i regolamenti d'attuazione ed eventuali loro modifiche, di dette società e di quelle già affiliate;
- e) proclama le squadre Campioni d'Italia;
- f) riconosce particolari titoli di merito e conferisce premi speciali;
- g) nomina, i componenti delle Strutture della FIBS;
- h) nomina il designatore nazionale degli arbitri, sentito il parere del Presidente del Comitato Nazionale Arbitri;
- i) nomina, su proposta dei rispettivi Comitati Nazionali e sentito il parere non vincolante dei competenti Comitati Regionali, il Presidente Regionale degli Arbitri, il Responsabile Regionale dei Tecnici ed il Responsabile Regionale dei Classificatori;
- j) conferisce agli Ufficiali di Gara, sentito il parere delle Strutture competenti, la qualifica di Internazionali;
- k) delibera, sentito il parere delle Strutture competenti, la lista degli Ufficiali di Gara da mettere annualmente a disposizione degli Organismi internazionali;
- l) mantiene i rapporti con gli Enti sportivi internazionali, con le altre Federazioni Sportive e con gli Enti pubblici;
- m) gestisce o delega la gestione dell'utilizzo dei diritti radiotelevisivi dell'attività organizzata dalla FIBS;
- n) interviene in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, nell'interesse della FIBS.

### **3.2 - Bilancio di Previsione (Budget) - Bilancio Consuntivo**

La determinazione e l'amministrazione del patrimonio e dei fondi della Federazione sono di competenza esclusiva del CF.



Il Bilancio di Previsione (Budget) deve sempre specificare l'importo delle varie somme, destinate ad ogni attività della Federazione, con osservanza delle disposizioni amministrative del CONI.

Nessuna variazione al Bilancio di Previsione (Budget) può essere apportata senza la preventiva deliberazione del CF da sottoporre, nei casi previsti, ad approvazione del CONI.

Il Bilancio Consuntivo deve essere corredato dai relativi documenti giustificativi delle spese sostenute.

In ogni caso l'intera gestione finanziaria deve svolgersi in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità redatto conformemente ai dettami del CONI.

### **3.3 – Convocazione del Consiglio Federale**

Il CF deve essere convocato almeno quattro volte l'anno, nella sede e alla data stabilite dal PF. Su iniziativa del PF, il CF può essere convocato in qualsiasi altro momento.

Il CF deve essere inoltre convocato in seduta straordinaria quando ne venga avanzata esplicita richiesta da 6 dei suoi membri.

### **3.4 - Ordine del Giorno**

Le riunioni del CF si svolgono seguendo l'OdG prestabilito, su indicazione del Presidente Federale, dopo aver approvato in apertura di riunione eventuali altri punti in aggiunta oltre quelli trasmessi con la lettera di convocazione. Non è ammessa la discussione, durante la trattazione di un argomento, su argomenti riportati in altri punti dell'OdG.

### **3.5 - Verbali**

In apertura di ciascuna seduta il CF provvede a porre in approvazione il verbale dell'ultima riunione ed a ratifica le deliberazioni assunte, in caso di urgenza, dal CdP e, in caso di estrema urgenza, adottate dal PF, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti che hanno originato i provvedimenti.

La Segreteria Generale è tenuta a trasmettere i verbali agli interessati entro 15 giorni dall'adozione dei provvedimenti da parte degli Organi di cui al 1° comma.

Eventuali osservazioni ai medesimi devono essere avanzate per iscritto entro i sette giorni successivi alla data del ricevimento.

Al termine della lettura dei verbali viene fatta quella delle osservazioni.

Il CF può deliberare di volta in volta, di considerare per letti gli atti inviati e di passare ad esaminare le sole osservazioni.

### **3.6 - Invio dei verbali - Osservazioni**

I verbali delle riunioni sono rimessi entro i termini di cui al precedente articolo, a cura della Segreteria Generale, anche a mezzo posta elettronica. Una copia del verbale stesso viene depositata in Segreteria.

### **3.7 - Discussioni - Delibere**

Le discussioni si svolgono secondo la prassi democratica; i Consiglieri devono chiedere al PF di poter parlare sull'argomento in discussione.

È ammessa la dichiarazione di voto in sede di votazione.

Non è consentito riproporre in discussione argomenti già trattati e sui quali è intercorsa delibera.

Il Segretario Federale ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di prendere la parola su qualsiasi argomento trattato.



I Revisori dei Conti hanno pieno diritto di intervenire ogni qualvolta ne ravvisino la necessità.

### **3.8 - Interventi**

Non è consentito interrompere un intervento, né all'oratore rivolgersi in forma interlocutoria ad uno solamente dei presenti.

### **3.9 – Votazioni**

Il PF una volta ritenuta conclusa la discussione di un argomento lo pone in votazione per alzata di mano e controprova.

Nel caso in cui il CF sia chiamato ad esprimersi nei confronti di propri componenti, o altro partecipante al Consiglio, gli interessati, dopo aver preso la parola sull'argomento, qualora lo ritengano opportuno o sia stato richiesto, si allontanano dalla sala di riunione e non prendono parte alla votazione.

Nel caso di conflitto di interessi con singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

### **3.10 - Notificazione delle delibere**

Le delibere del Consiglio Federale di ordine generale sono rese note della Federazione tramite il sito ufficiale della Federazione, ed entrano in vigore immediatamente, se non diversamente disposto.

Specifiche delibere concernenti singole Società affiliate, Settori ed Organi della FIBS, sono comunicate direttamente al soggetto interessato presso la sede competente e diventano immediatamente esecutive nel momento della loro trasmissione.

Il Consiglio Federale può stabilire che le delibere siano riservate qualora, se divulgate, possano recare danno agli affiliati od a terzi in genere, anche ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Le delibere del Consiglio Federale, relative a modifiche alle carte federali, in ogni caso, ai fini della loro esecutività, devono essere assunte con l'osservanza delle norme statutarie e sottoposte all'approvazione dei CONI.

È riconosciuto a chi vi abbia interesse, per la tutela di situazioni rilevanti, il diritto di accesso alle delibere di cui al comma 2°, che precede, secondo le disposizioni della Legge 241/90. La richiesta di accesso deve essere motivata e deve essere rivolta alla Segreteria Generale la quale deve rispondere entro i 30 giorni successivi. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia delle delibere. L'esame è gratuito ed il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione.

Le delibere concernenti gli affiliati entrano in vigore con la data di trasmissione del comunicato ufficiale, presso la sede sociale degli affiliati stessi; la suddetta data costituisce, altresì, termine di decorrenza ad ogni effetto e le decisioni così notificate si presumono conosciute dagli interessati alla suddetta data.

### **3.11 - Presidenza del Consiglio Federale**

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente Federale, presiede la riunione del CF il 1° Vice Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, dal 2° Vice Presidente.

In caso di impedimento definitivo del PF, l'ordinaria amministrazione spetta al 1° Vice Presidente fino all'espletamento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria indetta per il rinnovo delle cariche.

### **3.12 - Incarichi particolari**

Ai singoli Consiglieri possono essere demandati dal CF particolari incarichi, oltre a quelli previsti dalle norme statutarie, purché, non in contrasto con queste ultime.

### **3.13 – Inviti**

Il Presidente, di propria iniziativa o su indicazione di uno o più dei componenti il CF, può invitare ad una riunione del CF o ad una parte di essa, la persona o le persone la cui partecipazione si ritiene di giovamento ai lavori o agli esiti della riunione stessa.

Il PF ha inoltre facoltà di invitare, per consulenza, alle riunioni del CF e del CdP i Presidenti delle Strutture della F.I.B.S. o gli esperti delle varie attività federali.

## **ART. 4 – IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA (CdP)**

### **4.1 - Competenze e Riunioni del Consiglio di Presidenza**

Oltre a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto, sono di competenza del Consiglio di Presidenza (CdP) il disbrigo degli affari correnti e l'esecuzione di quanto deliberato dal CF e tutte le decisioni che non abbisognino dell'intervento del superiore Organo.

È convocato con il mezzo, di volta in volta, ritenuto più idoneo, ed è presieduto dal Presidente Federale.

### **4.2 - Provvedimenti e delibere d'urgenza**

In casi di urgenza, il Consiglio di Presidenza, quando non sia possibile convocare tempestivamente il CF, ha facoltà di adottare provvedimenti di competenza del CF stesso, salvo ratifica degli stessi, alla prima riunione del CF, il quale nel caso specifico dovrà verificare l'esistenza dei presupposti che hanno originato l'intervento.

### **4.3 – Reintegro**

In caso di assenza di qualche suo componente il CdP viene reintegrato dal CF, non oltre il trentesimo giorno dall'avvenuta vacanza.

### **4.4 – Notifica delle delibere**

Per le delibere assunte dal CdP vale quanto disposto per le delibere assunte dal CF.

### **4.5 – Verbali**

Per i verbali delle riunioni del CdP vale quanto disposto per il CF.

### **4.6 – Inviti**

Il Presidente, di propria iniziativa o su indicazione di uno o più dei componenti il CdP, può invitare ad una riunione del CdP o ad una parte di essa, la persona o le persone la cui partecipazione si ritiene di giovamento ai lavori o agli esiti della riunione stessa.

## **ART. 5 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (CRC)**

### **5.1 – Composizione del Consiglio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC) ha sede presso la Federazione, per quanto riguarda la sua composizione, l'elezione ed i suoi compiti si fa riferimento a quanto stabilito nel Titolo Terzo dello Statuto.

### **5.2 – Durata**

Il Collegio resta in carica per l'intero quadriennio olimpico e non decade qualora, per qualsiasi motivo sia venuto a mancare il Presidente Federale o il Consiglio Federale.

## **ART. 6 – IL SEGRETARIO GENERALE**

### **6.1 - Compiti e funzioni del Segretario Generale**

Fermo restando quanto stabilito nel Titolo Terzo dello Statuto il Segretario Generale dirige la Segreteria Generale che è l'apparato organizzativo e amministrativo cui è demandato il compito di provvedere all'espletamento delle pratiche federali.

### **6.2 - Personale - Funzionamento degli Uffici**

Il personale degli Uffici ed il funzionamento degli stessi dipendono dal Segretario Generale che ne risponde a termine di legge, secondo la qualifica rivestita.

**ART. 7 – ASSEMBLEA REGIONALE (AR)**

**7.1 – Svolgimento delle Assemblee Regionali**

Le Assemblee Regionali (AR) si svolgono di regola ogni quattro anni.

Si applicano alle AR, per quanto compatibili e salvo disposizioni particolari di cui ai successivi articoli, le disposizioni relative alla AN, salvo la riduzione di tutti i termini alla metà, arrotondandosi per difetto i numeri superiori alle unità.

Il Consiglio Regionale indice l'assemblea regionale, che viene convocata dal Presidente Regionale Quest'ultimo all'ora fissata in prima convocazione od in seconda convocazione, dichiara aperta l'Assemblea assumendone la Presidenza provvisoria. Prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri e ne dà comunicazione all'Assemblea, invitandola, se validamente costituita per l'accertata presenza dei quorum minimi richiesti nelle varie fattispecie disciplinate dallo Statuto, a risolvere eventuali controversie - insorte in sede di verifica - relative alla partecipazione che vengono decise con votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, con l'astensione della parte interessata.

Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, i rappresentanti delle società affiliate aventi diritto a voto procedono alla nomina dell'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da un Vice Presidente.

Le funzioni di Segretario sono svolte da persona designata dall'Assemblea stessa.

La votazione per la nomina dell'Ufficio di Presidenza può avere luogo anche per acclamazione.

**7.2 – Attribuzioni dell'Assemblea Regionale**

Le attribuzioni trovano specifica disciplina nel Titolo Terzo dello Statuto.

**7.3 - Convocazione**

Le Assemblee sono convocate nel luogo e nell'ora stabilite dal Consiglio Regionale e devono comunque essere effettuate, in via ordinaria, entro i 60 giorni successivi allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e comunque entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

**7.4 – Ordine del Giorno**

Il Consiglio Direttivo Regionale (CDR) ha l'obbligo di far conoscere con apposito comunicato, alla Segreteria Generale, alle Società interessate e agli eventuali aventi diritto, il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno.

**7.5 - Partecipazione**

Alle Assemblee Regionali, oltre a coloro che hanno diritto a voto, di cui all'art. 37 dello Statuto, partecipano, senza diritto a voto:

- a) il PF o suo rappresentante;
- b) i componenti in carica del Consiglio Direttivo Regionale (CDR) o Delegati Regionali (DR);
- c) i Presidenti Nazionali e Regionali delle Strutture della F.I.B.S.;
- d) i membri del Consiglio Federale.

## **7.6 - Assemblee Regionali Straordinarie**

I termini di convocazione e le materie oggetto di assemblea straordinaria sono disciplinate nel Titolo Terzo dello Statuto.

Nell' ipotesi in cui il Delegato verifichi la presenza di 10 società con diritto di voto, questi ne dà comunicazione al Consiglio Federale che delibera la costituzione del Comitato Regionale concordando contestualmente con il Presidente Federale la data di convocazione della relativa Assemblea Straordinaria per eleggerne gli organi.

La Segreteria Generale provvede all'espletamento delle procedure assembleari, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Qualora la costituzione del nuovo Comitato Regionale non coincida con l'inizio del quadriennio olimpico, gli organi eletti durano in carica fino al termine del quadriennio in corso.

## **7.7 - Candidature**

Le candidature per le cariche regionali elettive, devono essere presentate per iscritto alla Segreteria dell'Organo interessato almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea dell'Organo stesso e per conoscenza alla Segreteria Generale della FIBS.

La Segreteria dell'Organo o, in sua mancanza il Presidente, provvede alla predisposizione degli elenchi che devono essere consegnati alla Presidenza dell'Assemblea, che ne dà comunicazione ai partecipanti non appena esaurite le formalità di verifica poteri e comunque prima dell'apertura dei lavori, mediante esposizione nella sala ove si svolge l'Assemblea, provvedendo inoltre alla dichiarazione di valida costituzione dell'Assemblea stessa.

Gli Aspiranti che intendano concorrere alle cariche federali, di cui al comma precedente, devono essere in possesso degli stessi requisiti per i candidati agli Organi Centrali.

## **7.8 - Verifica dei Poteri e Scrutini**

La verifica dei poteri, cioè, l'accertamento dei diritti di partecipazione, quello eventuale di voto, l'ammissibilità delle candidature e lo scrutinio dei voti, vengono eseguiti da apposita Commissione Verifica Poteri (CVP), nominata dal Consiglio Direttivo Regionale al momento della convocazione dell'Assemblea e composta da tre membri - di cui uno con funzioni di Presidente - scelti tra i Dirigenti di società affiliate con diritto a voto nell'ambito della regione.

Nelle Assemblee elettive i componenti della CVP ed i componenti della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche regionali.

## **7.9 - Verbale**

Di ogni Assemblea Regionale viene redatto un verbale contenente un riassunto dei lavori, nonché, l'elenco delle decisioni prese e, in allegato, i fogli di scrutinio delle votazioni nel loro testo originale e firmate dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Copia firmata di detto verbale viene inviata alla Segreteria Generale entro e non oltre dieci giorni dallo svolgimento dell'Assemblea, mentre l'originale è depositato presso la sede del CR unitamente a tutti i documenti assembleari ed alle schede di votazione.

## **7.10 - Vigilanza del CF**

Qualora il CF, al cui controllo di legittimità sono sottoposte le procedure di svolgimento dell'Assemblea Regionale, dovesse constatare l'avvenuta violazione di norme di legge, ovvero dello

Statuto o del RO, delibera l'annullamento dell'Assemblea stessa o ricorrendone i motivi, ne decreta la nullità.

Con la stessa delibera di annullamento o di accertamento di nullità, qualora il CF dovesse riscontrare responsabilità a carico dell'Organo Regionale dovrà dichiararne, altresì, la decadenza e nominare un Commissario Straordinario per la ricostituzione dello stesso.

Il Commissario Straordinario dovrà comunque essere sempre nominato se l'annullamento o la nullità riguardano Assemblee Ordinarie o Straordinarie Elettive.

In tutte le ipotesi di cui sopra, si dovrà procedere alla convocazione di una nuova Assemblea entro 60 giorni dalla precedente, la quale dovrà avere effettivo svolgimento, al massimo, entro i successivi 30 giorni.

## **ART. 8 – I COMITATI REGIONALI (CR)**

### **8.1 - Costituzione e Sede**

Un Comitato Regionale viene costituito per decisione del CF, che dispone per la convocazione di una Assemblea delle Società affiliate della Regione, in ciascuna Regione nella quale vi siano almeno 10 Società aventi diritto a voto, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Federale.

Il CR ha sede, di norma, nel capoluogo della regione. In caso la sede non coincida con il capoluogo di regione dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al CF.

L'eventuale canone d'affitto per i locali da adibirsi a sede, deve essere preventivamente autorizzato dal CF cui dovrà essere sottoposto per le decisioni di competenza anche il contratto di locazione.

### **8.2 - Delegato Regionale**

Nelle Regioni in cui vi siano meno di 10 Società regolarmente affiliate ed aventi diritto a voto, il CF nomina un Delegato Regionale (DR) che dura in carica per un quadriennio - salvo revoca da parte del Consiglio stesso o suo decadimento – e fino al raggiungimento delle condizioni di cui all'articolo precedente.

### **8.3 – Composizione del Consiglio Direttivo Regionale**

La ratifica delle nomine dei membri del CDR, pur entrando immediatamente in carica, si ha solo al termine delle procedure di vigilanza espletate dal CF sulla legittimità degli atti assembleari, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Il CDR attribuisce al suo interno incarichi sulla base delle esigenze della Regione.

Vengono chiamati a partecipare alle riunioni del CDR, senza diritto di voto, là dove esistano e limitatamente alle materie di loro competenza:

- il Presidente Regionale degli Arbitri,
- il Presidente Regionale dei Classificatori,
- il Presidente Regionale dei Tecnici,
- il Designatore Regionale Arbitrale,
- il Responsabile dell'Attività Agonistica Regionale (RAAR),
- il Fiduciario Regionale della CIBS.

Deve essere invitato a partecipare, laddove presente, il Revisore dei Conti Regionale.

### **8.4 - Vice Presidente - Segretario**

Il CDR, nel suo ambito, elegge nella sua prima riunione un Vice Presidente ed un Segretario.

È fatto divieto assoluto di assumere personale.

Per le assunzioni in violazione alle norme dei precedenti comma è chiamato a rispondere personalmente il Presidente del Comitato e la trasgressione può costituire valido motivo per lo scioglimento del Consiglio Direttivo Regionale, con la conseguente nomina, da parte del CF, di un Commissario che deve provvedere alla convocazione dell'assemblea straordinaria per la ricostituzione dell'organo decaduto.

### **8.5 - Compiti del Presidente**

Il Presidente del CDR rappresenta la F.I.B.S., ai soli fini sportivi, presso tutti gli Enti e le autorità regionali svolgendo, inoltre, quelle specifiche funzioni che gli fossero affidate dal Presidente Federale e dal Consiglio Federale.

Egli, quando circostanze di estrema urgenza o gravità lo richiedano, può prendere, con l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, tutte le iniziative che ritiene utili, sottoponendole poi a ratifica del CDR.

Non può, in ogni caso, sostituirsi agli Organi di Giustizia o di Controllo.

Convoca e presiede il CDR; redige l'OdG delle riunioni; autentica le firme dei legali rappresentanti delle Società, quando richiesto.

È suo compito redigere, unitamente al CDR, il bilancio programmatico di indirizzo del CR da sottoporre alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale è stato approvato.

### **8.6 - Convocazione del Consiglio Direttivo Regionale**

Il CDR è convocato su iniziativa del suo Presidente o dietro richiesta motivata di almeno la maggioranza semplice dei suoi componenti.

La convocazione può essere inviata agli aventi diritto anche per via telematica.

### **8.7 - Validità delle Riunioni del Consiglio Direttivo Regionale – Deliberazioni e verbali**

Le riunioni del CDR sono valide quando sia presente almeno la metà più uno suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità decide il voto del Presidente.

I verbali delle sedute del CDR sono inviati alla Segreteria Generale entro 15 giorni dalla data della riunione medesima.

### **8.8 - Compiti del Consiglio Direttivo Regionale**

I compiti del CDR, oltre a quelli previsti dallo Statuto, sono:

- a) nominare i componenti della Commissione Gare Regionali, tra i quali il Responsabile dell'Attività Agonistica Regionale;
- b) indire ed organizzare corsi per aspiranti arbitri, tecnici di primo livello e classificatori nell'ambito della propria regione, in collaborazione con i competenti Organi nazionali di Settore;
- c) amministrare le somme a disposizione secondo quanto stabilito dal CF, con l'osservanza delle norme dettate dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità redatto conformemente alle direttive emanate dal CONI, ripartendo le risorse economiche fra gli Organi Periferici del CNA, CNC e CNT, al fine di permettere il raggiungimento dei fini istituzionali. Di tali assegnazioni il CR dovrà farne menzione nel conto consuntivo annuale;



- d) ricevere le domande di affiliazione, controllare la documentazione allegata ed inoltrarle poi alla Segreteria Generale, segnalando il proprio parere entro 5 giorni dalla data di ricevimento;
- e) ricevere dalle società affiliate le domande di omologazione dei campi di gioco per campionati di competenza regionale, controllarne le indicazioni e provvedere all'omologazione così come è stabilito dall'art. 3.02 del RAA. Qualora il CR non possa provvedere, o non provveda, per qualunque motivo all'omologazione dei campi da gioco, nei termini fissati dal CF, il CF stesso potrà incaricare direttamente la CIBS ad effettuare le omologazioni richieste;
- f) vigilare sulla rigida osservanza, da parte delle Società affiliate, delle norme statutarie e regolamenti e delle disposizioni federali;
- g) informare le società sulle delibere assunte dal CF e trasmettere al CF, per la necessaria approvazione, le richieste di deroga ai campionati di competenza regionale, avanzate dalle società della regione;
- h) segnalare ai competenti Organi Federali di Giustizia le infrazioni commesse da Società e dai loro soci o giocatori, ricadenti sotto la giurisdizione territoriale del Comitato;
- i) inviare al CF, alla fine di ogni anno, la relazione scritta sull'attività svolta nella Regione;
- j) conservare il materiale in consegna, sia esso composto da mobilio o da altro arredamento uso ufficio, come pure custodire con cura l'attrezzatura sportiva avuta in uso, inviando annualmente alla Segreteria Generale un completo e specifico inventario, nei termini e secondo le procedure di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal CONI;
- k) esprimere parere sulle proposte delle Società quando ciò risulta prescritto dallo Statuto e dai Regolamenti;
- l) organizzare l'attività agonistica federale demandata dal CF nel rispetto del RAA e delle norme emanate dal CF;
- m) organizzare le manifestazioni a carattere internazionale o nazionale ad esso demandate dalla Federazione;
- n) adempiere ad altri eventuali mandati loro spettanti per Statuto, Regolamenti o per espresso incarico del CF.

### **8.9 - Durata e decadenza**

Il CDR dura in carica quattro anni e decade per:

- a) impedimento definitivo del Presidente;
- b) dimissioni del Presidente;
- c) le dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale;

In tutti i casi sopra elencati trovano completa attuazione, per analogia, le disposizioni di cui all'art. 29 dello Statuto.

### **8.10 - Consegne - Responsabilità**

Quando il CDR cessa o decade, il suo Presidente effettua nel termine massimo di otto giorni dalle nuove elezioni, le consegne del CR al neo Presidente o al Commissario Straordinario.

Di tali consegne viene redatto verbale con la specifica particolare dei fondi di cassa e dei beni patrimoniali che vengono trasferiti all'atto del trapasso dei poteri.

Delle eventuali inadempienze o mancanze è chiamato a risponderne, sia il Presidente uscente che lo stesso Consiglio Direttivo Regionale.

### **8.11 - Gestione finanziaria**

La gestione finanziaria dei CR fa parte integrante di quella della Federazione. Deve esercitarsi nei limiti dei fondi annuali stanziati dal CF.

Su detta gestione finanziaria esercita il controllo il CF. Nel caso in cui al CR sia stata assegnata l'autonomia contabile gestionale di cui all'art. 36 commi 7 e 8 dello Statuto, il controllo è demandato al Revisore nominato dal Consiglio Federale.

### **8.12 - Disposizioni particolari**

Nelle Regioni ove sia stato nominato un Delegato Regionale, il medesimo, oltre quanto previsto all'art 41 dello statuto, potrà richiedere al CF di nominare un Segretario che collabori con lui per il disbrigo delle pratiche di sua competenza ed avvalersi di altre possibili collaborazioni.

Le prestazioni offerte da tutti i predetti collaboratori s'intendono a titolo gratuito.

In caso di violazione della disposizione di cui al precedente comma, si applica la norma prevista all'art. 8.4.

## **ART. 9 – IL DELEGATO PROVINCIALE (DP)**

### **9.1 - Delegato Provinciale**

La disciplina e il funzionamento del Delegato Provinciale sono contenuti nel Titolo Terzo dello Statuto.

## **TITOLO III – LE STRUTTURE**

### **ART. 10 – LE STRUTTURE**

#### **10.1 – Definizione**

Le Strutture della FIBS si distinguono in Centrali e Periferiche.

#### **10.2 - Strutture Centrali**

Sono considerate Strutture Centrali:

- a) la Commissione Organizzazione Gare Nazionali (COG),
- b) il Comitato Nazionale Arbitri (CNA),
- c) il Comitato Nazionale Classificatori (CNC),
- d) il Comitato Nazionale Tecnici (CNT),
- e) la Commissione Impianti Baseball Softball (CIBS),
- f) la Commissione Medica Federale (CMF),
- g) la Commissione Settori Giovanili - Commissione Sport Scolastico  
insieme Commissione Sport Scolastico e Giovanile (CSSG),

- h) la Commissione CUS (CCUS),
  - i) la Commissione Filatelica,
  - j) la Commissione Carte Federali, (CCF)
  - k) la Commissione Discipline Paralimpiche (CDP),
- e ogni altra Commissione nominata dal CF a mente delle disposizioni statutarie.

### **10.3 - Strutture Periferiche**

Sono Strutture Periferiche:

- a) la Commissione Organizzazione Gare di Categoria (CGC),
- b) le Commissioni Organizzazione Gare Regionali (CGR),

e ogni altra Commissione nominata dal CF.

### **10.4 - Istituzione e nomine**

Le Strutture della F.I.B.S. – che si distinguono in Centrali e Periferiche – sono istituite dal CF, per la realizzazione dei fini indicati dall'art. 2 dello Statuto Federale, nonché, per l'assolvimento di particolari incarichi, provvisori o permanenti, loro affidati.

Il CF nomina il Presidente di ciascuna Struttura, e su proposta di questi, i componenti, ove non sia prevista l'elezione degli stessi.

Le Commissioni Gare Regionali sono nominate dai rispettivi Consigli Direttivi Regionali territorialmente competenti.

Ogni Struttura deve risultare composto da un numero dispari di membri.

I presidenti delle Strutture devono inoltre inviare al CF al termine dell'anno federale, una relazione scritta ed il rendiconto dettagliato dell'attività svolta e sono diretti responsabili verso il CF del funzionamento delle stesse.

### **10.6 - Decadenza**

I componenti le Strutture decadono:

- a) per scadenza del periodo per il quale sono stati nominati;
- b) per revoca della nomina da parte del CF;
- c) per dimissioni o decadenza della maggioranza dei componenti la Struttura;
- d) per più di tre assenze ingiustificate alle riunioni della Struttura;
- e) per decadenza del CF.

In ogni caso, i componenti rimangono in carica fino al passaggio delle consegne ai loro sostituti.

### **10.7 - Funzionamento**

Il CF stabilisce le caratteristiche e la sede di ciascuna Struttura e, in conformità allo Statuto ed ai Regolamenti Federali ne definisce le competenze, le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento.

Le deliberazioni di ogni Struttura sono valide se assunte alla presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Ogni deliberazione deve essere succintamente motivata e deve comparire nel verbale che, sottoscritto dai presenti, deve essere trasmesso sollecitamente alla Segreteria Generale.

Le Commissioni Gare Regionali devono inviare le loro deliberazioni al Comitato Regionale territorialmente competente.

### **10.8 - Disposizioni amministrative**

Le spese di organizzazione e di funzionamento delle Strutture, ad eccezione delle Commissioni Gare Regionali, gravano sul bilancio federale.

Le spese di funzionamento delle Commissioni Gare Regionali, gravano sul bilancio del Comitato Regionale territorialmente competente.

È facoltà del CF concedere anticipatamente fondi ai Presidenti delle Strutture i quali rispondono della loro destinazione ed utilizzazione, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento d'Amministrazione e Contabilità.

## **ART. 11 - COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE GARE NAZIONALI (COG)**

### **11.1 - Composizione**

La Commissione Organizzazione Gare Nazionali (COG) è composta, oltre che dal Presidente, anche dal Designatore Arbitrale Nazionale, dal Designatore Nazionale dei Classificatori e da altri 2 membri.

Tutti i componenti sono nominati annualmente dal CF.

### **11.2 – Compiti della COG**

La COG, tramite i suoi membri, assolve i seguenti compiti:

- a) controlla tutta l'attività agonistica delle Società affiliate alla FIBS;
- b) presenta al CF, prima dell'inizio dei Campionati, il programma di tutta l'attività agonistica federale;
- c) organizza e dirige i Campionati Federali assegnati dal CF, formandone i gironi, se previsti, e compilandone i calendari secondo le indicazioni generali stabilite dal CF;
- d) designa gli Arbitri ed i Classificatori per i Campionati di sua competenza;
- e) autorizza gli spostamenti ed i recuperi delle gare, in accordo con le disposizioni emanate dalla Circolare Attività Agonistica, prendendo, se del caso, ogni provvedimento di urgenza non previsto dalla CAA stessa, riferendone tempestivamente al PF;
- f) comunica al CF al termine dell'attività agonistica, in base alle risultanze dei comunicati ufficiali del Giudice Sportivo Nazionale (GSN) e dei Giudici Sportivi di Categoria (GSC), le Società promosse e retrocesse, a seconda del meccanismo di promozioni e retrocessioni dei Campionati fissato dal CF stesso;
- g) approva i Regolamenti dei tornei o gare amichevoli organizzati da Società che disputano campionati gestiti dalla COG stessa, e ne autorizza lo svolgimento;
- h) svolge ogni altro incarico affidatogli dal CF.

## **ART. 12 - COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE GARE DI CATEGORIA (CGC)**

### **12.1 - Composizione**

Le Commissioni Organizzazione Gare di Categoria (CGC) per i campionati nazionali sono formate da tre o più componenti nominati dal CF di cui:

- a) un Coordinatore;
- b) un Designatore Arbitrale di Categoria. I designatori possono essere due, di cui uno per il Baseball ed uno per il Softball;
- c) un Designatore dei Classificatori, limitatamente ai Campionati dove lo stesso è previsto. I designatori possono essere due, di cui uno per il Baseball ed uno per il Softball.

### **12.2 - Compiti**

Le CGC organizzano e dirigono i Campionati e le attività loro affidate dal CF in analogia a quanto disposto per la COG.

### **12.3 - Durata**

Tutti i componenti della CGC sono nominati annualmente dal CF.

## **ART. 13 – COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE GARE REGIONALI (CGR)**

### **13.1 - Composizione**

Le Commissioni Organizzazione Gare Regionali (CGR), sono costituite dal Designatore Arbitrale Regionale, nominato dal CNA, dal Responsabile dell'Attività Agonistica Regionale, e da un altro membro, nominati dal Consiglio Direttivo del CR di competenza.

### **13.2 - Compiti**

Le CGR, tramite i suoi membri, assolvono i seguenti compiti:

- a) organizzano e dirigono i Campionati Federali, di competenza dei CR, formandone i gironi, se previsti, e compilandone i calendari, fissandone gli orari, secondo le indicazioni generali stabilite dal Consiglio Direttivo del CR ed in accordo con le disposizioni generali e di indirizzo emanate dalla COG;
- b) designano gli Arbitri ed i Classificatori per i Campionati di loro competenza;
- c) autorizzano gli spostamenti ed i recuperi delle gare di loro competenza;
- d) approvano i Regolamenti dei tornei o gare amichevoli organizzati da Società che disputano campionati gestiti dalle CGR stesse, e ne autorizzano lo svolgimento;
- e) svolgono ogni altro incarico affidatogli dal Consiglio Direttivo Regionale.

Per la designazione degli Ufficiali di Gara possono essere incaricati dei Designatori Locali a provvedere in tutto o in parte alle designazioni arbitrali per le gare dei campionati giovanili locali.

Per particolari esigenze organizzative possono essere istituite nell'ambito delle CGR, aventi giurisdizione su aree territoriali interregionali oppure con attività particolarmente consistente, delle Commissioni Organizzazione Gare Locali (CGL) per l'organizzazione ed il controllo dell'attività federale locale nell'ambito dell'area territoriale regionale o interregionale.

Rimane di competenza dei Giudici Unici Territoriali l'omologazione delle gare dei Campionati organizzati dalle CGR e CGL.

Le Commissioni Organizzazione Gare Regionali e le Commissioni Organizzazione Gare Locali durano in carica sino al termine dell'anno sportivo.

### **13.3 - Durata**

Tutti i componenti delle CGR e delle CGL sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo Regionale territorialmente competente.

## **ART. 14 – COMITATO NAZIONALE ARBITRI (CNA)**

**14.1** Il Comitato Nazionale Arbitri (CNA) è la struttura centrale della FIBS alla quale sono demandati, la formazione, l'inquadramento, l'organizzazione, la valutazione e la disciplina degli arbitri tesserati alla FIBS, sul territorio nazionale, in conformità con le modalità e prescrizioni delle norme contenute nello specifico Regolamento di Settore, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal CONI.

**14.2** Possono far parte del CNA gli arbitri che non risultino decaduti o inibiti a seguito di sanzioni disciplinari loro irrogate ed ancora in corso di esecuzione.

**14.3** In ogni caso devono essere in possesso, oltre a quanto già previsto dallo Statuto, dei seguenti requisiti:

- a) compiano il sedicesimo anno di età nell'anno in cui si effettua il corso;
- b) abbiano una costituzione fisica, accertata da esame preliminare, tale da poter svolgere i compiti che saranno loro affidati;
- c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero pene che comportino l'interdizione da pubblici uffici superiori ad un anno;
- d) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni definitive sportive complessivamente superiori a un anno da parte della FIBS, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi ed internazionali riconosciuti;
- e) non abbiano subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate e contro gli altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

**14.4** Il Presidente, scelto possibilmente fra gli arbitri, il Vice Presidente, il Designatore Nazionale ed i componenti del Consiglio Direttivo del CNA, sono nominati dal CF, e durano in carica anni 1 (uno), rinnovabili annualmente da parte del CF. Decadono tutti alla fine del quadriennio olimpico.

**14.5** I Presidenti delle Delegazioni Regionali del CNA sono nominati dal Consiglio Direttivo.

**14.6** Compete al CF, in ogni caso, la vigilanza sulla Struttura e la stessa può essere commissariata in caso di accertate disfunzioni o irregolarità amministrative e/o sportive.

## **ART. 15 - COMITATO NAZIONALE CLASSIFICATORI (CNC)**

**15.1** Il Comitato Nazionale Classificatori (CNC) è la struttura centrale della FIBS alla quale sono demandati il reclutamento, la formazione, l'inquadramento, l'organizzazione, la valutazione e la disciplina dei classificatori tesserati alla FIBS, sul territorio nazionale.

**15.2** Il CNC deve inoltre curare l'organizzazione degli archivi statistici-tecnici dell'attività federale, in conformità con le modalità e prescrizioni delle norme contenute nello specifico Regolamento di Settore, deliberato dal CF ed approvato dal CONI.

**15.3** Possono far parte del CNC i classificatori che non risultino decaduti o inibiti a seguito di sanzioni disciplinari loro irrogate ed ancora in corso di esecuzione. In ogni caso, oltre a quanto già previsto dallo Statuto, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compiano il sedicesimo anno di età nell'anno in cui si effettua il corso;
- b) abbiano una costituzione fisica, accertata da esame preliminare, tale da poter svolgere i compiti che saranno loro affidati;
- c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero pene che comportino l'interdizione da pubblici uffici superiori ad un anno;
- d) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni definitive sportive complessivamente superiori a un anno da parte della FIBS, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi ed internazionali riconosciuti;
- e) non abbiano subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate e contro gli altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

**15.4** Il Presidente, scelto possibilmente fra i classificatori, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo del CNC, sono nominati dal CF, e durano in carica anni 1, rinnovabili annualmente da parte del CF. Decadono tutti alla fine del quadriennio olimpico.

**15.5** I Presidenti delle Delegazioni Regionali del CNC sono nominati dal Consiglio Direttivo.

**15.6** Compete al CF, in ogni caso, la vigilanza sulla Struttura e la stessa può essere commissariata in caso di accertate disfunzioni o irregolarità amministrative e/o sportive.

## **ART. 16 - COMITATO NAZIONALE TECNICI (CNT)**

**16.1** Il Comitato Nazionale Tecnici (CNT) è la struttura centrale della FIBS alla quale sono demandati il reclutamento, la formazione, l'inquadramento, l'aggiornamento e l'organizzazione dei tecnici del Baseball e del Softball tesserati alla FIBS, sul territorio nazionale, nei modi e nei termini di cui allo specifico Regolamento di Settore, stabilito dal CNT, deliberato dal CF ed approvato dal CONI. Nel dettaglio, il CNT stabilisce l'impostazione tecnica e metodologica della formazione ai vari livelli e ne definisce i contenuti.

**16.2** Possono far parte del CNT i tecnici che non risultino decaduti o inibiti a seguito di sanzioni disciplinari loro irrogate ed ancora in corso di esecuzione. In ogni caso, oltre a quanto già previsto dallo Statuto, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compiano il sedicesimo anno di età nell'anno in cui si effettua il corso;
- b) abbiano una costituzione fisica, accertata da un esame medico preliminare, tale da poter svolgere i compiti che saranno loro affidati;
- c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero pene che comportino l'interdizione da pubblici uffici superiori ad un anno;



- d) non abbiano riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-quinquies e 600- undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittiva ex art. 2 d.lgs. n. 39/2014;
- e) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni definitive sportive complessivamente superiori a un anno da parte della FIBS, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi ed internazionali riconosciuti;
- f) non abbiano subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate e contro gli altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

**16.3** Il Presidente, scelto possibilmente fra i Tecnici, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo del CNT, sono nominati dal CF, e durano in carica anni 1, rinnovabili annualmente da parte del CF. Decadono tutti alla fine del quadriennio olimpico.

**16.4** I Presidenti delle Delegazioni Regionali del CNT sono proposti dal Consiglio Direttivo del CNT al CF, che provvede alla loro nomina.

**16.5** Compete al CF, in ogni caso, la vigilanza sull'Organismo e lo stesso può essere commissariato in caso di accertate disfunzioni od irregolarità amministrative e/o sportive.

## **ART. 17 - COMMISSIONE IMPIANTI BASEBALL E SOFTBALL (CIBS)**

### **17.1 - Composizione**

La Commissione Impianti Baseball e Softball (CIBS) è composta da almeno tre membri di cui uno viene designato quale Presidente.

### **17.2 - Compiti**

La CIBS assolve i seguenti compiti:

- a) esprime il proprio motivato parere sugli studi, progetti ed elaborati tecnici che pervengono dalla FIBS;
- b) fornisce i chiarimenti tecnici che in materia di impianti sportivi, possono essere richiesti alla FIBS dai suoi Organi, dagli affiati e da Enti Pubblici;
- c) fornisce assistenza tecnica per l'allestimento, la manutenzione ed il miglioramento dei campi di gioco e delle relative attrezzature;
- d) suggerisce norme particolari per il collaudo dei campi da gioco;
- e) aggiorna, con studi e ricerche specifiche tutte le tecniche per il miglioramento e la manutenzione dei campi da gioco e delle relative attrezzature;
- f) riceve dalle Società affiliate le domande di collaudo dei campi da gioco per i campionati a carattere Nazionale baseball e softball, controlla le indicazioni e provvede alla omologazione così come stabilito dall'art. 6.02 del RAA e provvede inoltre a quanto espressamente richiesto dal CF così come previsto dall'articolo sopra citato.

Indica al CF, per la relativa nomina, il nominativo di uno o più Fiduciari per ogni regione e/o Provincia.

### **17.3 - Delega**

Dietro autorizzazione del CF la CIBS può delegare in tutto od in parte i compiti di cui al precedente art.18.2 ai Fiduciari Regionali e/o Provinciali.

### **17.4 – Fiduciari Regionali e/o Provinciali**

I Fiduciari Regionali e/o Provinciali della CIBS, nell'ambito della propria Regione e/o Provincia, assolvono ai seguenti compiti:

- a) forniscono assistenza tecnica per l'allestimento, la manutenzione ed il miglioramento dei campi di gioco e delle relative attrezzature;
- b) suggeriscono norme particolari per il collaudo dei campi da gioco;
- c) ricevono dalle Società affiliate le domande di collaudo dei campi da gioco per i campionati a carattere regionale.

## **ART. 18 - COMMISSIONE MEDICA FEDERALE (CMF)**

### **18.1 - Composizione e compiti.**

La Commissione Medica Federale (CMF) è nominata dal CF, su proposta del Presidente Federale ed è composta da un minimo di tre membri di cui uno viene nominato Presidente, come disciplinato nel Regolamento specifico.

## **Art. 19 – COMMISSIONE SETTORI GIOVANILI – COMMISSIONE SPORT SCOLASTICO Insieme COMMISSIONE SPORT SCOLASTICO E GIOVANILE (CSSG)**

### **19.1 - Composizione**

La Commissione Sport Scolastico e Giovanile (CSSG) – di cui all'accorpamento delle Commissioni Settori Giovanili e Sport Scolastico - è nominata dal CF, su proposta del Presidente Federale, ed è composta da un minimo di tre membri di cui uno viene nominato Presidente.

### **19.2 - Compiti**

La CSSG ha il compito di operare per la promozione e la diffusione del baseball e del softball nei diversi gradi di istruzione scolastica ed universitaria.

La Commissione ha altresì il compito di esprimere al CF ogni opportuno parere in merito alle modalità, alle impostazioni ed alla regolamentazione delle attività connesse con la scuola e con il settore giovanile.

In particolare la CSSG opera:

- a) in collaborazione con il CONI e la Scuola dello Sport per quanto riguarda i Centri di Avviamento allo Sport (CAS), i Giochi Sportivi Studenteschi ed ogni altra attività che il CONI attua nell'ambito delle attività scolastiche e giovanili;
- b) con gli Organi scolastici nazionali e periferici per la organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento di baseball e softball;
- c) con le strutture centrali fornendo il proprio apporto tecnico;
- d) con gli organi periferici, come supporto di iniziative rivolte al settore scolastico, e con proposte atte all'incremento del baseball e softball giovanile;
- e) con le società, per quanto richiesto, relativamente al settore di sua competenza.

La CSSG per svolgere i suoi compiti si avvale di tecnici idonei riconosciuti come Docenti della CSSG. Alle riunioni della CSSG partecipa, di diritto, con parere consultivo, il Presidente del CNT od un suo delegato.

La CSSG può strutturarsi per sottocommissioni alle quali può chiamare a far parte, a titolo consultivo, persone esperte in particolari settori oggetto dello studio e dell'attività della commissione stessa.

La CSSG, infine, assolve ogni altro incarico affidatole dal CF attinente a materia di attività scolastica e giovanile.

## **ART. 20 - COMMISSIONE CUS**

### **20.1 Composizione**

La Commissione Centri Universitari Sportivi (CCUS) è nominata dal CF su proposta del PF ed è composta da almeno tre membri, di cui uno è nominato Presidente.

### **20.2 Compiti**

La CCUS svolge i seguenti compiti:

- a) opera essenzialmente nell'ambito dei Centri Universitari Sportivi per l'inserimento della disciplina del baseball e del softball, in misura maggiore nei Giochi Universitari;
- b) partecipa alle riunioni di organismi specifici riconosciuti dal CONI in rappresentanza della FIBS;
- c) assolve ogni altro incarico affidatogli dal CF, relativamente al settore.

## **ART. 21 - COMMISSIONE FILATELICA**

### **21.1 Composizione**

La Commissione Filatelica è composta da un Presidente nominato dal CF, su proposta del PF, e da due membri, anch'essi nominati dal CF, sentito il parere del Presidente della Commissione stessa.

### **21.2 Compiti**

La Commissione Filatelica svolge i seguenti compiti:

- a) opera prevalentemente nel settore filatelico attraverso il quale si propone il fine di propagandare e diffondere il baseball ed il softball;
- b) propone ogni anno al CF il programma di appoggio e corollario alle manifestazioni in programma con particolare riguardo a quelle internazionali;
- c) propone al CF l'aggiornamento del patrimonio filatelico federale;
- d) propone ogni altra iniziativa utile alla promozione del baseball e softball attraverso la filatelia;
- e) partecipa alle riunioni di organismi specifici riconosciuti dal CONI in rappresentanza della FIBS;
- f) assolve ogni altro incarico affidatogli dal CF relativamente al settore.

## **ART. 22 - COMMISSIONE CARTE FEDERALI (CCF)**

### **22.1 - Composizione - Sede**

La Commissione Carte Federali (CCF) è nominata dal CF, su proposta del PF ed è composta da almeno tre membri, di cui uno è nominato Presidente. Essa ha la sua sede presso la sede della Federazione.

### **22.2 - Compiti**

- a) esprime, se richiesto, il proprio motivato parere sugli studi ed elaborati inerenti l'emanazione di provvedimenti riguardanti la stesura di norme statutarie e regolamentari;
- b) fornisce al PF ed al CF chiarimenti tecnico-giuridici in ordine a specifici quesiti relativi al recepimento nelle Carte Federali di norme nazionali o internazionali, di provenienza statutale, giurisprudenziale o anche semplicemente regolamentare;
- c) suggerisce gli aggiornamenti di norme la cui variazione si renda necessaria a seguito di modifiche al disposto di legge;
- d) elabora, su conforme richiesta del PF e del CF, i testi ed i modelli della modulistica federale in caso di adeguamento alle disposizioni di cui ai precedenti punti.

Dietro autorizzazione del PF o del CF, la CCF può intrattenere rapporti di collaborazione e studio con equivalenti strutture di altre Federazioni nazionali ed internazionali, più precisamente WBSC, CEB, ESF.

## **Art. 23 - COMMISSIONE DISCIPLINE PARALIMPICHE**

### **23.1 - Composizione - Sede**

La Commissione Discipline Paralimpiche (CDP) è nominata dal CF, su proposta del PF ed è composta da almeno tre membri, di cui uno è nominato Presidente. Essa ha la sua sede presso la sede della Federazione.

### **23.2 - Compiti**

- a) Fornisce i riscontri dovuti nell'ambito dell'attività di vigilanza del CIP, anche in merito all'utilizzazione dei contributi da quest'ultimo erogati;
- b) Monitora il funzionamento e l'andamento delle discipline paralimpiche federali, redigendo una relazione annuale, anche formulando proposte al CF;
- c) Sviluppa e promuove l'attività sportiva per disabili in armonia con gli indirizzi e le deliberazioni del CIP e dell'IPC.

## **TITOLO IV – GLI AFFILIATI E GLI ADERENTI**

## **ART. 24 - SOCIETÀ AFFILIATE**

### **24.1 - Modalità per l'affiliazione di società di nuova formazione**

La documentazione necessaria per l'affiliazione è la seguente:

- a) atto costitutivo della società o atto istitutivo della sezione della Polisportiva o dell'Ente sociale;
- b) copia del verbale dell'assemblea che ha proceduto all'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo della società;

- c) domanda di affiliazione su apposito modulo (mod. DAF) compilato in ogni sua parte, firmato dal legale rappresentante della società, contenente le seguenti indicazioni:
- denominazione societaria ed indirizzo della sede sociale ed eventuale altro recapito per le comunicazioni ufficiali;
  - composizione del Consiglio Direttivo della società con indicazione, per ciascun componente, della qualifica societaria e, inoltre, per i dirigenti responsabili che si intende autorizzare ad assumere impegni per conto della società in caso di assenza o impedimento del Presidente, le loro firme autografe; per i dirigenti responsabili necessita altresì, agli atti della Federazione una delega autografa del Presidente, salvo non esista nello Statuto societario una norma che assegni al Vice Presidente tale mandato e della quale esistenza dovrà essere data comunicazione, sempre a firma del Presidente, contestualmente alle documentazioni di affiliazione;
- d) statuto sociale redatto in conformità allo Statuto della Federazione ed alle norme e alle direttive del CONI;
- e) dichiarazione su apposito modulo (mod. DIC) di incondizionata accettazione delle norme statutarie, regolamentari e dei deliberati della FIBS, con espresso richiamo alla clausola compromissoria di cui all'art. 55 dello Statuto Federale;
- f) richiesta di tesseramento dei componenti il Consiglio Direttivo della società, medici, fisioterapisti, massaggiatori e preparatori atletici;
- g) ricevuta in originale, comprovante l'avvenuto versamento su c/c postale intestato alla FIBS, della tassa annuale di affiliazione e di tesseramento dei dirigenti, medici, fisioterapisti, massaggiatori, preparatori atletici nella misura fissata dal CF.

Le domande di affiliazione, i relativi documenti nonché le domande di tesseramento per dirigenti, medici, fisioterapisti, massaggiatori e preparatori atletici dovranno essere redatte sugli appositi moduli federali ed essere inoltrate – nei termini annualmente indicati nelle rispettive Circolari Attività Agonistiche tramite CR competente per territorio o, in mancanza, tramite la Segreteria della FIBS per l'istruttoria della pratica e per la trasmissione ufficiale, con motivato parere, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, al CF, il quale provvederà a deliberare in merito alla sua prima riunione utile.

In caso di accoglimento, l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa delibera.

Nell'ipotesi di mancato riconoscimento a fini sportivi da parte del CF, la Segreteria deve darne tempestiva comunicazione all'interessato. Avverso il diniego di affiliazione si può proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CONI nei modi e nei termini di cui allo Statuto del CONI.

Le società che presentano in ritardo la domanda di affiliazione devono pagare a titolo di penalità, oltre alla tassa di affiliazione, un'ulteriore somma il cui importo e le rispettive modalità di versamento verranno annualmente indicate nella Circolare Attività Agonistica.

Resta inteso che non verranno accettate affiliazioni relative a società le cui domande perverranno alla FIBS dopo il termine previsto per l'iscrizione ai campionati ai quali si richiede la partecipazione.

## **24.2 - Modalità per il rinnovo dell'Affiliazione**

Le società e le Associazioni già affiliate alla FIBS devono – nei termini annualmente indicati nelle rispettive Circolari Attività Agonistiche procedere al rinnovo dell'affiliazione attraverso apposita procedura informatica on line.

Nel caso venga scelta la procedura cartacea la modulistica potrà essere scaricata dal sito federale e la documentazione compilata andrà trasmessa nei termini di cui sopra alla F.I.B.S. tramite raccomandata AR, unitamente alla ricevuta in originale comprovante l'avvenuto versamento della

tassa annuale di riaffiliazione e di tesseramento, per un importo e nelle modalità annualmente indicate nella richiamata Circolare Attività Agonistica.

Le società che presentano in ritardo la domanda di rinnovo dell'affiliazione devono pagare, a titolo di penalità, oltre alla tassa di affiliazione, un'ulteriore somma indicata nella richiamata Circolare, e la cui ricevuta andrà parimenti trasmessa alla F.I.B.S..

Resta inteso che non verranno accettati rinnovi di affiliazioni relativi a società le cui domande perverranno alla FIBS dopo il termine previsto per l'iscrizione ai campionati ai quali si richiede la partecipazione.

La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro i termini sopracitati, comporta, a tutti gli effetti, l'estinzione del rapporto associativo con la FIBS e le società interessate perdono i diritti acquisiti e verranno considerate come nuove società.

Non verranno accettate le domande di riaffiliazione – anche se presentate come nuove affiliazioni da parte di quelle Società che abbiano pendenze finanziarie di qualsiasi tipo con la FIBS relative all'annata agonistica precedente, e che annoverino nella propria dirigenza componenti di consigli direttivi di Società morose cessate.

### **24.3 - Rappresentanza delle Società affiliate**

La rappresentanza sociale nei confronti della FIBS spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti Sociali, ritualmente depositati presso la FIBS ed approvati e sempre che detti soggetti risultino regolarmente tesserati come dirigenti, per l'anno in corso, alla Federazione stessa.

In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto Sociale, di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

### **24.4 - Accettazione dell'affiliazione**

Tutte le affiliazioni verranno accettate con riserva sino alla loro approvazione da parte del CF, così come stabilito e saranno subordinate al tesseramento, prima dell'inizio campionato, di almeno 15 atleti. Nel caso di società che praticano baseball e softball il tesseramento dei 15 atleti si deve intendere per ognuna delle due discipline.

### **24.5 - Durata dell'affiliazione**

L'affiliazione decorre dalla data della delibera di accettazione assunta dal competente Organo della Federazione e dura fino al termine dell'anno federale in corso.

### **24.6 - Cessazione del vincolo di affiliazione**

I casi di estinzione del rapporto di affiliazione sono quelli elencati nell'art. 9 dello Statuto.

Per la FIBS l'efficacia dell'atto estintivo decorrerà per:

- a) scioglimento volontario del sodalizio o recesso: dal giorno in cui il Consiglio Federale avrà preso atto della relativa comunicazione della Società. Quest'ultima è tenuta comunque a trasmettere, in allegato alla comunicazione di cui sopra, copia della delibera adottata dall'Organo interno statutariamente competente all'adozione di tale provvedimento; ovvero - in mancanza di comunicazione - dal giorno in cui il CF avrà avuto modo di accertare l'avvenuto scioglimento su segnalazione di chiunque vi abbia interesse. Il Consiglio Federale con delibera di presa d'atto stabilirà, altresì, la data di possibile decorrenza dei nuovi tesseramenti per gli atleti già appartenenti alla società sciolta;

- b) mancato rinnovo annuale dell'affiliazione: dal giorno successivo a quello stabilito come termine utile massimo per riaffiliarsi alla FIBS. Anche in questo caso la delibera del CF ha carattere ricognitivo e gli effetti del mancato rinnovo dell'affiliazione retroagiscono alla data di cui sopra;
- c) radiazione: dal momento della adozione del provvedimento di erogazione della sanzione da parte del competente Organo di Giustizia. Gli atleti già tesserati in favore di sodalizi radiati non possono, in alcun caso, essere autorizzati a vincolarsi per altre Società, prima del passaggio in giudicato del provvedimento sanzionatorio di radiazione;
- d) per mancata iscrizione ad un campionato per il secondo anno consecutivo, entro i termini previsti annualmente nella Circolare Attività Agonistica;
- e) revoca dell'affiliazione: dal momento della adozione del provvedimento da parte del CF. La revoca dell'affiliazione da parte del CF avviene nei soli casi di perdita dei requisiti previsti dallo Statuto. Contro tale provvedimento si può proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto del CONI;
- f) Morosità nei confronti della FIBS di cui all'art 9.1 – lettera g – dello Statuto.

#### **24.7 - Effetti della cessazione del vincolo di affiliazione**

Le società il cui vincolo di affiliazione sia venuto a cessare per qualsiasi motivo perdono tutti i diritti sportivi e non, precedentemente acquisiti.

Gli atleti già tesserati per la società decaduta possono richiedere il tesseramento per altre società, previa comunicazione al CF, ai fini della determinazione della data di decorrenza.

#### **24.8 – Obblighi derivanti dall'affiliazione**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto, gli affiliati devono osservare tutte le norme, deliberazioni e decisioni federali, assunte nel rispetto delle specifiche sfere di competenza dai vari Organi, ed inoltre devono:

- a) essere retti da Consigli Direttivi democraticamente eletti secondo le norme degli Statuti Sociali, in armonia con lo Statuto della FIBS e con le norme e le direttive del CONI e responsabili ad ogni effetto nei confronti della Federazione;
- b) comunicare per iscritto, dopo aver ottenuto l'affiliazione o la riaffiliazione, tramite raccomandata (o mezzo equivalente che garantisca la ricezione da parte del destinatario), alla Segreteria Generale e al CR territorialmente competente per gli adempimenti di competenza, ogni eventuale successiva modifica degli statuti sociali, dei regolamenti interni, dei recapiti per le comunicazioni ufficiali, delle composizioni dei Consigli Direttivi, nonché delle altre cariche sociali, entro 15 giorni dalla data dei relativi atti sociali, rimettendo copia degli stessi;
- c) regolare ogni pendenza finanziaria verso la FIBS e verso gli altri affiliati quando cessano, per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione ed incorporazione di far parte della Federazione. Tutti i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo restano personalmente e solidamente responsabili, nonché passibili di provvedimenti interdittivi comminabili da parte dei competenti Organi di Giustizia della FIBS;
- d) provvedere affinché le tessere dei loro dirigenti, medici, fisioterapisti, massaggiatori, preparatori atletici, atleti ecc., siano in regola con le norme federali in materia;
- e) assicurare pieno rispetto e collaborazione ai dirigenti, Organi e Strutture federali nell'espletamento delle loro funzioni, nonché osservare e fare osservare dai propri tesserati sostenitori i più rigidi precetti dell'ospitalità e della correttezza sportiva verso gli Ufficiali di Gara, i dirigenti e i tesserati per le altre Società in occasioni di manifestazioni sportive;



- f) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla FIBS per qualsiasi causa e ragione;
- g) provvedere a che tutti i propri tesserati e soci prendano visione, comprendano, espressamente accettino ed osservino lo Statuto e tutti i regolamenti emanati dalla FIBS;
- h) vigilare sulla condotta sportiva dei tesserati, facendo rigorosamente rispettare agli stessi le norme dilettantistiche e lo spirito del gioco;
- i) mettere a disposizione della FIBS gli atleti selezionati per far parte delle Rappresentative nazionali italiane. Provvedere a che i loro tesserati rispondano alle convocazioni degli Organi federali per la formazione di squadre rappresentative;
- j) trascrivere nei documenti federali dati anagrafici dei loro tesserati, corrispondenti al vero;
- k) uniformarsi alle indicazioni della F.I.B.S. nei rapporti con le società straniere.

#### **24.9 - Denominazione società - Cambiamento di denominazione società**

Non può essere assunta, salvo che in caso di incorporazione denominazione sociale identica o tale da confondersi con quella di altra affiliata alla FIBS.

Non è considerata omonimia, una uguale denominazione esistente tra due società delle quali una è di baseball e una è di softball, ove però sia chiaramente indicata la parola baseball o softball.

È fatto altresì espresso divieto di assumere la denominazione sociale di partiti politici.

Gli affiliati che intendono cambiare denominazione, sono tenuti a sottoporre la richiesta, con deliberazione assunta dai loro competenti organi sociali, ad approvazione del CF, la cui decisione è inappellabile.

Le variazioni della denominazione sociale dovranno essere comunicate anche al CONI che provvederà all'aggiornamento dei relativi dati nell'ambito del registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

#### **24.10 - Fusione e incorporazione tra società**

Le fusioni tra due o più società debbono essere proposte per l'approvazione, ai fini sportivi, al CF improrogabilmente entro la data stabilita per la riaffiliazione.

Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle società che hanno deliberato la fusione, lo statuto e l'atto costitutivo della nuova società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tali ipotesi l'atto costitutivo e lo statuto restano quelli della società incorporante.

In caso di fusione per incorporazione restano integri i diritti sportivi della società incorporante.

In caso di fusione invece vengono riconosciuti alla nuova società i diritti sportivi di maggior grado tra quelli acquisiti dai due o più affiliati che hanno proceduto alla fusione.

Nessun atto di fusione o di incorporazione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultino singolarmente affiliati o riaffiliati alla FIBS per l'anno sportivo in corso.

L'approvazione dell'atto di incorporazione o di fusione, non può in ogni caso, essere concessa se i soggetti interessati non risultino in regola con il pagamento delle quote federali e/o di eventuali altri debiti esistenti nei riguardi della FIBS.

In caso di fusione ed incorporazione nell'ambito dello stesso Comune i giocatori rimarranno vincolati alla società sorta dalla fusione o, in caso di incorporazione, alla società assorbente, altrimenti saranno liberi.

Rimangono valide le procedure previste per lo svincolo unilaterale.

I casi di fusione ed incorporazione dovranno essere comunicati anche al CONI che provvederà all'aggiornamento dei relativi dati nell'ambito del registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

#### **24.11 - Sede sociale**

La sede sociale risultante dai moduli di affiliazione o riaffiliazione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della FIBS. Gli atti ufficiali della FIBS per i quali non siano previste forme particolari di notificazione, s'intendono conosciuti dagli affiliati con la trasmissione degli stessi presso il recapito postale della Società indicato nei moduli di cui al presente comma ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla società.

Gli affiliati possono, comunque, richiedere che gli atti ufficiali di cui al precedente comma siano trasmessi presso altro recapito diverso da quello della sede sociale, o ad altro indirizzo di posta elettronica, purché alla richiesta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'affiliato, sia allegato l'atto formale di assunzione della decisione.

La Segreteria Generale, constatata la ritualità della richiesta, ne darà comunicazione scritta all'interessato e solo dopo tale data la suddetta richiesta s'intenderà operante a tutti gli effetti. La stessa procedura dovrà essere seguita nel caso in cui durante l'anno dovessero verificarsi successive variazioni al recapito ufficiale precedentemente indicato.

#### **24.12 - Cessione dei Titoli Sportivi**

Il CF, nel rispetto dei principi generali in materia di cessione del titolo sportivo emanati dal CONI, deciderà in merito all'attribuzione del titolo sportivo nel caso di cessazione di appartenenza alla Federazione di una società sportiva o nei casi in cui esso, per qualunque ragione, venga rimesso alla FIBS.

#### **24.13 – Scissione**

Qualora nell'ambito di una società che svolge attività di baseball e softball si verifichi una scissione in virtù della quale la stessa trasferisce una delle due attività (Baseball o Softball) in altra di nuova costituzione, la società originaria conserva integra la propria anzianità di affiliazione mentre l'altra, nata dalla scissione, viene considerata come nuova affiliazione con la facoltà, tuttavia, di svolgere i campionati nazionali cui avrebbe avuto diritto a partecipare prima della scissione.

La nuova società conserva, altresì, il patrimonio sportivo rappresentato dagli atleti della propria disciplina.

Le operazioni di scissione potranno essere effettuate a decorrere dalla fine dei campionati di competenza sino alla data fissata per l'iscrizione ai campionati dell'annata agonistica successiva, purché la società coinvolta sia regolarmente riaffiliata.

#### **24.14 - Abbinamento**

Le società affiliate che intendono abbinarsi con qualsiasi organizzazione non affiliata alla FIBS aventi scopi commerciali o industriali, modificando totalmente o parzialmente la precedente denominazione sociale, devono richiedere apposita autorizzazione al CF, rimettendo alla FIBS copia della deliberazione dei loro competenti Organi sociali.

L'abbinamento diventa operante solo dopo tale comunicazione.

A richiesta della FIBS gli atti contenenti l'abbinamento dovranno essere depositati presso la Segreteria Generale.

Alla scadenza dell'abbinamento la società affiliata riacquista la sua originaria denominazione sociale, dandone semplice comunicazione alla Segreteria Generale.

Il CF può fissare ogni anno l'importo della tassa di abbinamento.

#### **24.15 - Contratti pubblicitari**

È concesso alla società di stipulare contratti di pubblicità con qualsiasi organizzazione non affiliata alla FIBS avente scopi commerciali o industriali, con la possibilità di mantenere la ragione sociale inalterata negli atti federali ed utilizzare il nuovo nominativo solo per i rapporti verso l'esterno.

Gli eventuali proventi di tali contratti pubblicitari devono necessariamente essere reinvestiti totalmente nell'attività sportiva.

I contratti, a richiesta della FIBS, dovranno essere depositati presso la Segreteria Generale: le modalità e la tassazione sono quelle previste per l'abbinamento.

#### **24.16 - Partecipazione delle società all'attività agonistica Federale e Sociale**

Le società regolarmente affiliate hanno la possibilità di partecipare all'attività agonistica federale, iscrivendosi ai campionati a cui hanno diritto, nel rispetto delle norme e delle procedure previste nel RAA e nella relativa Circolare (CAA) nel rispetto delle scadenze stabilite.

Il CF potrà comunicare annualmente, tramite la richiamata Circolare (CAA) le modalità e le formule di svolgimento dei vari campionati, le relative scadenze di iscrizione, i diritti di partecipazione, gli obblighi previsti per le attività giovanili, le fasce di età delle categorie giovanili, le norme di utilizzo dei giocatori, le strutture necessarie, l'ammontare delle varie tasse e cauzioni da versare e quanto altro inerente l'attività agonistica non compreso e definito in altri regolamenti ufficiali.

Ciascuna società per iscrivere la/e propria/e squadra/e all'attività agonistica federale di competenza deve, entro le scadenze fissate procedere alla compilazione on line del relativo modulo allegando la ricevuta di versamento delle tasse e dei depositi cauzionali previsti.

#### **24.17 - Partecipazione di società a manifestazioni internazionali ufficiali**

Le società partecipanti a manifestazioni internazionali ufficiali possono parteciparvi solamente nel rispetto delle norme sancite al riguardo dal Consiglio Federale per ogni annata agonistica e sono tenute altresì al rispetto delle disposizioni specifiche emanate dai competenti Organismi Internazionali per tali manifestazioni.

#### **24.18 – Attività Amatoriale**

Per tutti i soggetti che praticano l'attività di baseball e di softball esclusivamente a livello amatoriale si rinvia a quanto disciplinato nel Regolamento Attività Amatoriale nonché nella Circolare affiliati e tesserati amatoriali.

#### **24.19 - Enti Aderenti**

Vengono considerati Enti Aderenti, così come previsto dall'art. 10 dello Statuto, quelle Organizzazioni sportive che intendano organizzare manifestazioni sportive di baseball e/o softball o che intendano incrementare la diffusione del baseball e/o softball.

Lo status di Aderente ha sempre durata annuale e coincide con l'anno solare.

I successivi e consecutivi rinnovi annuali di tale status non comportano, come per la riaffiliazione delle Società che svolgono attività agonistica, riconoscimenti di anzianità di sorta, né di eventuali

diritti connessi a detta anzianità, né i diritti connessi all'elettorato attivo o passivo riconosciuto alle società affiliate, ed ai suoi tesserati, che svolgono attività agonistica Federale.

Ai fini dell'adesione alla FIBS in qualità di ente aderente lo stesso sarà tenuto al versamento delle quote di iscrizione e tesseramento dirigenti, il cui importo e le modalità di pagamento sono stabilite annualmente dal CF.

#### **24.20 - Norme applicabili**

Sono applicabili agli Enti Aderenti, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal Regolamento Organico per le Società affiliate.

#### **24.21 - Disposizioni particolari**

Il CF può subordinare la concessione della richiesta di ammissione all'osservanza, da parte dell'Ente Aderente, di particolari disposizioni.

Nel caso in cui siano venuti meno i presupposti per l'ammissione stessa, il CF può revocarla in qualsiasi momento con proprio provvedimento motivato.

Tale revoca non sottrae l'Ente Aderente all'osservanza delle obbligazioni già contratte verso la FIBS e i suoi affiliati.

#### **24.22 - Passaggio dalla categoria di aderente a quella di affiliato**

Gli Enti Aderenti possono passare alla categoria di affiliato laddove ne acquisiscano i requisiti e presentino la domanda nelle modalità e nei tempi di cui al presente articolo.

La domanda deve essere presentata nelle forme previste per le nuove affiliazioni e l'affiliazione stessa avrà decorrenza dalla data della relativa delibera del CF.

## **TITOLO V – PERSONE**

### **ART. 25 - TESSERATI**

#### **25.1 - Tesseramento dei dirigenti, medici, fisioterapisti, massaggiatori e preparatori atletici**

Le società devono richiedere, con la domanda di affiliazione o di rinnovo della stessa, il tesseramento dei propri dirigenti, medici, fisioterapisti, massaggiatori e preparatori atletici, nelle modalità che seguono:

- a) Se trattasi di nuova affiliazione la società richiedente il tesseramento dei propri dirigenti, medici, fisioterapisti, massaggiatori e preparatori atletici deve far uso dei previsti moduli (modello MT/DMM) scaricabili dal sito federale. I moduli vanno compilati, sottoscritti e trasmessi, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria all'affiliazione, al Comitato Regionale di competenza.

Le parti del modulo di richiesta di tesseramento, contrassegnate con (1) cioè il Codice Regione, il Codice Società, il Numero Tessera e il Codice Qualifica sono completate a cura della FIBS, mentre le altre parti vanno interamente compilate dai soggetti interessati che provvedono a sottoscriverlo.

Per ciascuna richiesta di tesseramento è prevista una tassa annuale da versarsi tramite apposito c/c postale ovvero bonifico bancario intestato alla FIBS, alle coordinate indicate sul sito

federale sulla specifica sezione. La/e ricevuta/e del versamento va/nno allegata/e alla richiesta di tesseramento.

I minori non possono essere tesserati come dirigenti, né possono esserlo coloro i quali, all'atto della richiesta, siano soggetti a provvedimenti disciplinari, anche temporanei, di squalifica o di interdizione all'attività federale.

Ogni modello MT/DMM serve per il tesseramento di 4 persone: in caso di tesseramento di più persone sui moduli aggiuntivi non occorre riportare i dati societari.

- b) Se trattasi di rinnovo di affiliazione la Società interessata deve attraverso il sistema telematico:
- provvedere al rinnovo/modifica/integrazione del tesseramento dei propri dirigenti, medici, fisioterapisti, massaggiatori e preparatori atletici;
  - compilare per ogni nuovo dirigente, medico, fisioterapista, massaggiatore e preparatore atletico l'apposito modello MT/DMM di cui al punto a) del presente articolo;
  - indicare nell'apposito campo gli estremi del pagamento della tassa annuale di tesseramento.

Resta inteso che nuove domande di tesseramento potranno essere trasmesse telematicamente alla F.I.B.S. anche successivamente all'invio della domanda di affiliazione o di rinnovo della stessa, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto versamento. Laddove queste riguardino nuovi dirigenti per intervenuta variazione del Consiglio Direttivo andrà, altresì, trasmessa la copia del relativo verbale di Assemblea. In caso di inosservanza di tale obbligo la società non sarà riaffiliata.

## **25.2 - Tesseramento dirigenti accompagnatori di squadra**

Le squadre devono sempre giocare sotto la responsabilità di un Dirigente Accompagnatore di Squadra presente in campo, pertanto dovranno tesserare ogni anno un numero di Dirigenti Accompagnatori di Squadra pari a quello delle proprie squadre.

Il mancato rispetto della presenza in campo del Dirigente Accompagnatore di Squadra, regolarmente tesserato, comporta, da parte dei competenti Organi di Giustizia, l'adozione di sanzioni pecuniarie a carico delle società, nella misura stabilita dagli stessi Organi di giustizia a termini del Regolamento di Giustizia.

In caso di assenza del Dirigente Accompagnatore di Squadra la responsabilità di questi va a carico del capo dei tecnici di squadra.

La tessera di Dirigente facente parte del Consiglio Direttivo della società permette di svolgere anche la funzione di Dirigente Accompagnatore di Squadra.

Una società può richiedere di tesserare come Dirigente Accompagnatore di Squadra anche persone non facenti parte del Consiglio Direttivo.

La domanda di tesseramento andrà trasmessa telematicamente alla F.I.B.S. indicando nell'apposito campo gli estremi dell'avvenuto pagamento della tassa annuale.

## **25.3 - Tesseramento tecnici - Obblighi delle società**

- a) Le società devono utilizzare in campo esclusivamente tecnici in possesso dei titoli richiesti per il campionato in cui operano, e che siano iscritti al Comitato Nazionale Tecnici (CNT) per l'anno in corso. I tecnici in campo devono essere in possesso della tessera di appartenenza alla società.

Le società devono compilare l'apposito modello 1CNT, indicando i tecnici impegnati per la società per l'anno agonistico in corso, e farlo pervenire nei modi e nei tempi previsti dalla CAA alla Segreteria Generale, la quale provvederà ad inviare la relativa tessera per l'anno in corso.

Una copia del modello 1CNT va conservata tra i documenti della società a disposizione per eventuali controlli.

Il controllo della regolarità del modello 1CNT è affidata al CNT, che d'ufficio comunicherà le posizioni irregolari al Giudice Sportivo Nazionale per l'erogazione delle sanzioni previste.

L'utilizzazione di un nuovo tecnico durante il campionato va comunicata alla Segreteria Generale, con le stesse modalità di cui sopra, entro le ore 18.00 del penultimo giorno antecedente la gara in cui il nome del tecnico sarà inserito nell'elenco giocatori e tecnici.

Sono ammessi in campo e possono operare, ma non con funzione di manager, fatte salve le condizioni previste dal successivo punto b), coloro che, iscritti ad un corso per Tecnici, abbiano superato il pre-esame previsto e stiano effettuando il periodo di tirocinio presso la società.

Sono ammessi in campo e possono operare, ma non con funzione di manager, tecnici federali italiani o stranieri, messi a disposizione della società dalla FIBS per un periodo di istruzione limitato nel tempo.

La Società di nuova formazione può richiedere al CF di essere esonerata per un periodo massimo di due anni dall'obbligo del tecnico tesserato in campo. Il CF o il CdP, su parere del CNT prevede all'accoglimento o al rigetto dell'istanza.

- b) Nel caso in cui una società abbia un solo tecnico tesserato, e tale tecnico venga squalificato, espulso o lasci volontariamente il campo per qualsiasi motivo, le funzioni di manager vengono prese, su indicazione del Dirigente Accompagnatore da comunicarsi all'Arbitro, dal tecnico in tirocinio, se presente, o in via subordinata da un giocatore iscritto nell'elenco giocatori e tecnici della gara stessa.

Fatto salvo il disposto di cui sopra, ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni previste per la posizione irregolare del tecnico:

- i. In caso di squalifica del tecnico con mansioni di manager il suo posto dovrà essere ricoperto da altro tecnico di qualsiasi livello/qualifica limitatamente al periodo di durata stessa e comunque non oltre il termine della stagione agonistica;
  - ii. In caso di esonero, dimissioni o abbandono da parte del manager, la società è tenuta a sostituire il tecnico con altro dello stesso livello/qualifica entro 60 giorni dall'ultima gara in cui il tecnico è stato presente;
  - iii. In tutti gli altri casi l'assenza del manager indicato nel mod. 1CNT dovrà essere giustificata da motivi di carattere straordinario ed eccezionale e soggetta a deroga da parte del Consiglio Federale.
- c) Nel caso in cui la società indichi nel modello 1CNT un tecnico non in regola con il tesseramento per l'anno in corso o con qualifica non conforme al livello di campionato a cui partecipa, incorre nella sanzione stabilita annualmente dal CF, ed il tecnico non potrà operare in partite ufficiali per lo stesso anno e tutto l'anno successivo.
- d) Le società hanno la possibilità di richiedere alla FIBS, per un tecnico straniero ed, in casi eccezionali, per un atleta straniero, il riconoscimento della qualifica di tecnico. Il CF o il CdP, su parere del CNT possono concedere o meno l'indicata qualifica.
- e) Per i tecnici stranieri che operano in Italia con visto lavoro subordinato-sport il tesseramento può essere effettuato esclusivamente per la qualifica per la quale è richiesto il visto.
- f) Un tecnico che ha già partecipato nella stagione in corso a partite ufficiali, non può di norma passare ad altra società. In casi eccezionali, dietro richiesta del tecnico, il CF o il CdP, su parere del CNT, anche esaminate le motivazioni del tecnico, possono concedere il passaggio ad altra società, purché di diversa serie o categoria di campionato.



- g) Un tecnico non può essere tesserato per due società contemporaneamente.  
In casi del tutto eccezionali, su richiesta motivata e sottoscritta da entrambe le Società,  
i. purchè le due società non risultino iscritte ad uno stesso campionato (serie o categoria);  
ii. purchè il fatto non costituisca una elusione della norma che prevede che ogni società abbia tesserato almeno un tecnico per ogni campionato a cui è iscritta,  
il Consiglio Federale, sentito il parere non vincolante del CNT, può autorizzare il doppio tesseramento del tecnico dietro pagamento della relativa tassa aumentata del 50%.
- h) Un tecnico, se tesserato come atleta, può operare come tecnico solamente con la medesima Società e, qualora ottenga il nulla osta della società presso la quale è tesserato, può operare
- come tecnico per un'altra Società che svolga esclusivamente attività giovanile,
  - per una Società di softball se giocatore di baseball,
  - per una Società di baseball se giocatrice di softball.
- i) Un tecnico tesserato come atleta può operare come tecnico per una società diversa da quella per la quale è tesserato come atleta, qualora ne abbia i requisiti previsti e senza chiedere il nulla-osta della società presso la quale è tesserato, solamente dopo aver rinunciato all'attività come atleta per l'anno agonistico in cui opererà come tecnico.  
La rinuncia all'attività come atleta va comunicata alla Segreteria Generale facendo pervenire la comunicazione scritta nei termini e con le modalità fissate annualmente dal CF.
- j) Il tesseramento dei tecnici impegna gli stessi per un'annata agonistica e termina il 30 novembre di ogni anno.
- k) Un tecnico che non abbia rinnovato il tesseramento per tre annate consecutive decade dalla qualifica. Lo stesso tecnico potrà essere reintegrato nella qualifica iniziale (Tecnico di base) dopo aver sostenuto una prova d'esame con le modalità e nelle sedi stabilite dal CNT, e dietro pagamento di una tassa d'esame il cui importo è fissato annualmente dal CF.

#### **25.4 - Tesseramento atleti: norme generali**

Tutti gli atleti che prendono parte a gare di Baseball o di Softball debbono essere tesserati presso la FIBS. L'atleta non in regola con il tesseramento non può disputare gare autorizzate o indette dagli Organi Federali.

I moduli di richiesta privi della sottoscrizione, o comunque irregolarmente compilati, non sono validi agli effetti del tesseramento. La tassa di tesseramento viene stabilita annualmente dal CF.

Non è ammesso il tesseramento sul campo.

Il numero degli atleti italiani e di scuola italiana, tesserati per ogni società è illimitato mentre per gli altri il limite massimo di tesserabilità, i termini, le relative modalità di tesseramento e le norme del loro utilizzo in campo nei vari livelli di campionato sono annualmente stabilite dal CF, anche sulla base della vigente normativa di legge e delle disposizioni emanate dal CONI.

Con la richiesta di tesseramento per l'anno solare in cui il giocatore italiano compie 14 anni, questi, si vincola nei riguardi della società per la quale chiede di essere tesserato fino al compimento del 38° anno di età, se uomo, e del 32° anno se donna.

Possono, peraltro, essere ammesse deroghe a quanto previsto dal comma precedente, limitatamente a gare non di campionato, purché il regolamento della competizione lo preveda e la società di appartenenza dia il benestare scritto.



## **25.5 – Atleti di Scuola Italiana (ASI)**

E' "Atleta di Scuola Italiana" l'atleta italiano nato e residente in Italia e tesserato per la prima volta in Italia.

L'atleta italiano, non rientrante nella fattispecie di cui al precedente punto, diviene "Atleta di Scuola Italiana" dopo 6 anni di effettiva partecipazione ai campionati italiani di baseball e ai campionati italiani di softball. L'atleta che richiede il riconoscimento della qualifica ASI sulla base di quanto sopra dovrà indicare, per ciascun anno, le Società per cui ha giocato e gli anni solari dei Campionati ai quali ha partecipato.

I giocatori stranieri che hanno acquisito lo status "di scuola italiana", giusta delibera del CF n° 39 del 31 gennaio 2004, o che lo hanno acquisito con il tesseramento dell'anno 2005 manterranno lo status e saranno considerati atleti stranieri di scuola italiana a tutti gli effetti.

Gli atleti stranieri che hanno iniziato a giocare in Italia dalla Categoria Cadetti/e, o Categorie inferiori, pur essendo tesserati come atleti stranieri, sono equiparati agli atleti italiani ASI e possono prendere parte ai Campionati di Baseball e Softball nel numero indicato dal CF.

Sono considerati, altresì, atleti italiani di scuola italiana quelli aventi nazionalità della Repubblica di San Marino e della Repubblica di Malta se nati e residenti e/o tesserati per la prima volta in Italia o a San Marino o a Malta o dopo 6 anni di effettiva partecipazione ai Campionati in Italia o a San Marino o a Malta sia nel Baseball che nel Softball.

## **25.6 - Tesseramento Atleti - Nuovo tesseramento**

### **a) Atleti italiani**

Il termine, e le modalità e i limiti per il tesseramento di un nuovo atleta di Baseball e di Softball per le categorie Seniores e giovanili, sono stabilite nella CAA.

Gli atleti italiani, agli effetti del tesseramento FIBS, se tesserati per squadre di San Marino e Malta che partecipano all'attività nell'ambito della FIBS possono giocare senza limiti di numero.

La documentazione prevista per il tesseramento va inviata alla Segreteria Generale tramite raccomandata a/r o altro mezzo equivalente che garantisca la ricezione da parte del destinatario, almeno 24 ore prima dello svolgimento della gara, ed anticipata via fax o e-mail entro il medesimo termine. L'atleta sarà considerato regolarmente tesserato dalla data di spedizione della richiesta unicamente nel caso in cui la documentazione inoltrata alla Segreteria.

### **b) Atleti stranieri**

Il numero di atleti stranieri tesserabili nei vari campionati, i termini, le relative modalità e i limiti di tesseramento vengono annualmente stabiliti dal CF, anche sulla base della vigente normativa di legge e delle specifiche deliberazioni emanate dal Consiglio Nazionale in materia.

La mancata osservanza di dette prescrizioni potrà comportare l'avvio del procedimento disciplinare.

Per gli atleti stranieri, la richiesta di tesseramento (di seguito TAS) va inviata in originale all'Ufficio Tesseramento unitamente alla richiesta di nulla osta indirizzata alla federazione o associazione dalla quale provengono, affiliata alla World Baseball and Softball Confederation (W.B.S.C.) o alla Confederation European of Baseball - CEB - per il Baseball - o alla European Softball Federation - ESF - per il Softball, nonché alla copia conforme all'originale del permesso di soggiorno autenticata dal Presidente della Società, in mancanza del quale non sarà possibile rilasciare il cartellino.

La richiesta di tale nulla osta è inoltrata dalla FIBS ai Paesi interessati.

Qualora un atleta straniero divenisse italiano nel corso del campionato al quale lo stesso prende parte, questi terminerà l'anno agonistico quale straniero.

## **25.7 - Tesseramento atleti - Rinnovo tesseramento**

### **a) Atleti italiani e di scuola italiana**

Le società, per il rinnovo delle tessere dei giocatori già tesserati nell'anno precedente ed ancora sottoposti al vincolo sportivo, utilizzano l'elenco inviato dalla FIBS contenente i nominativi dei tesserati (modello RIN). Esse dovranno:

- depennare i nominativi degli atleti per i quali non intendono rinnovare il tesseramento;
- inviare telematicamente alla Segreteria, entro il 31 gennaio, il modulo di richiesta rinnovo tessere (RIN) con gli aggiornamenti di cui sopra, accompagnato dalla ricevuta della tassa annualmente stabilita per ciascuna categoria.

Gli atleti per i quali non è operante il vincolo sportivo, se non appongono la loro firma sul modello RIN, vengono automaticamente depennati. Vengono, altresì, depennati dal modello RIN gli atleti minorenni, per i quali non è operante il vincolo sportivo, e per i quali non è stata apposta la firma di chi ne esercita la potestà genitoriale o legale. Il tesseramento di questi atleti scade infatti con il termine dell'annata agonistica.

Scaduti i termini di tesseramento qualora l'atleta non venga tesserato per altra società, la società di primo tesseramento, pagando la sovrattassa può rinnovare il tesseramento.

Ogni inosservanza degli accordi stipulati od ogni controversia che dovesse insorgere tra Società affiliate ed i tesserati, in applicazione delle disposizioni inerenti il tesseramento atleti, rientra nella competenza del Collegio Arbitrale nominato dalle parti a mente dell'art. 55 dello Statuto.

### **b) Atleti stranieri**

Il CF, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia e alle disposizioni deliberate, stabilisce annualmente il numero di atleti stranieri tesserabili da ciascuna società nei vari Campionati, i termini e le modalità per il rinnovo del tesseramento;

Gli atleti stranieri inclusi quelli in possesso di regolare visto e di permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio, di lavoro o per ricongiungimento familiare o perché cittadini UE, tesserati per società saranno liberi al termine dell'anno e potranno tesserarsi per altra società.

Gli atleti aventi nazionalità della Repubblica di S. Marino - R.S.M. e Malta sono considerati come giocatori italiani a pieno titolo.

Gli atleti italiani, agli effetti del tesseramento FIBS, se tesserati per squadre di San Marino e Malta che partecipano all'attività nell'ambito della FIBS possono giocare senza limiti di numero.

Qualora un atleta straniero divenisse italiano nel corso del campionato al quale lo stesso prende parte, questi terminerà l'anno agonistico quale straniero.

## **25.8 - Tesseramento con Federazioni Straniere**

Le persone tesserate alla FIBS che intendano tesserarsi per giocare, o per poter svolgere altri compiti presso Federazioni che all'estero disciplinano gli sport del baseball e del softball devono chiedere preventivamente autorizzazione al CF.

## **25.9 - Tesseramento atleti - Trasferimenti e prestiti**

E' facoltà della Società trasferire un proprio giocatore, previo consenso dello stesso, tramite sottoscrizione del relativo modulo di trasferimento.

Annualmente il CF stabilisce termini e procedure per i trasferimenti e prestiti.

E' facoltà dell'atleta, che abbia superato il 14° anno di età, trasferirsi, presso un'altra Società, senza il consenso della propria ricorrendo alla procedura dello svincolo unilaterale.

Annualmente il CF stabilisce termini e procedure per i trasferimenti e prestiti.

Nel caso in cui una società non utilizzi un giocatore tesserato in attività agonistica per l'intero anno solare, questi può rendersi libero al termine dell'anno di inattività, comunicando questa sua decisione a mezzo lettera raccomandata o mezzo equivalente indirizzata alla FIBS ed alla società di appartenenza, a meno che tale non utilizzo non dipenda dalla volontà dell'atleta, da infortunio, inabilità documentata o squalifica.

In ogni caso, gli atleti che hanno preso parte con una società ad attività agonistica federale possono essere prestati, trasferiti o tesserati per altra società nello stesso anno nei casi previsti dal Regolamento Attività Agonistica.

## **25.10 – Svincolo unilaterale – Modalità e termini per la domanda di svincolo dell'atleta dalla società di appartenenza**

L'atleta richiede lo svincolo unilaterale attraverso l'apposito modulo (mod. SV1), da inoltrarsi alla Segreteria Generale tramite raccomandata a/r o mezzo equivalente nei termini stabiliti annualmente dal C. F. unitamente a copia dell'avvenuta comunicazione alla Società di appartenenza, al calcolo dell'indennizzo (mod. SV2), nonché della dichiarazione della Società presso la quale intende tesserarsi di cui al mod.SV3.

La disciplina per l'accesso allo svincolo, le fasce di età, i livelli e i parametri, i termini e la modulistica richiamata sono contenuti nella disciplina sullo Svincolo Unilaterale, allegata alla presente, che ne costituisce parte integrante.

## **25.11 - Tesseramento atleti - Firma di più richieste di tesseramento ed accordi con più società**

È vietato firmare più richieste di tesseramento ed è fatto divieto alle Società di richiedere firme impegnative a giocatori di altre società.

La inosservanza della suddetta disposizione comporta l'attivazione del procedimento disciplinare dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva competenti.

## **25.12 - Competenza del Collegio Arbitrale su controversie tra società ed atleti**

Le controversie in tema di tesseramento, trasferimento e prestiti sono demandate alla cognizione del Tribunale, il quale è attivato tramite ricorso della parte interessata, e decide nei modi e nei termini di cui agli articoli 52 e ss. del Regolamento di giustizia.

## **25.13 - Assicurazione degli atleti**

La F.I.B.S. procede alla stipula di apposita polizza assicurativa in favore degli atleti nei modi e nei termini annualmente stabiliti dal C.F., solo a seguito dell'inoltro da parte dell'affiliato della richiesta di tesseramento unitamente all'evidenza dell'avvenuto pagamento delle tasse prescritte.

## **25.14 - Tessere per il libero ingresso attività agonistica federale e sociale**

Hanno diritto alla tessera gratuita timbrata dalla SIAE per ciascun anno agonistico, per il libero ingresso alle manifestazioni nazionali organizzate dalla FIBS, le seguenti persone:

- a) i componenti gli Organi Centrali e Periferici, le Strutture Centrali e Periferiche, gli Organi Giudicanti,
- b) i tecnici nominati dal CF negli staff delle Squadre Nazionali,
- c) gli Atleti/e Azzurri/e delle Squadre Nazionali Seniores,
- d) gli Ufficiali di Gara (arbitri e classificatori ufficiali) in attività.

Le persone di cui ai punti a), b) e c) per ottenere la tessera SIAE devono farne richiesta alla FIBS a mezzo raccomandata (o mezzo equivalente che garantisca la ricezione da parte del destinatario) entro il 31 gennaio di ogni anno allegando una foto formato tessera; mentre le persone di cui al punto d) devono richiederla tramite i propri Organi competenti.

Il CNA ed il CNC provvederanno all'inoltro di tali richieste alla FIBS, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

### **25.15 - Disposizioni comuni sul tesseramento**

1. La società che abbia smarrito la tessera di un proprio atleta può chiederne il duplicato pagando una nuova tassa di tesseramento, nei modi e nei termini annualmente stabiliti dal CF.
2. La copia cartacea del modello RIN, stampata dalla società al termine della procedura di rinnovo, dovrà essere conservata agli atti della società con le firme degli atleti non sottoposti a vincolo e degli atleti stranieri e prodotta in originale, qualora richiesta dalla Segreteria Generale FIBS, per gli eventuali accertamenti di regolarità.
3. All'atto del tesseramento, per gli Atleti Stranieri, le società dovranno compilare il modello TAS ed inviarlo in originale all'ufficio tesseramento FIBS.

<b>TITOLO VI – DISPOSIZIONE FINALE</b>
--

### **Art. 26 – DISPOSIZIONE FINALE**

Il presente Regolamento, comprensivo del Regolamento del Comitato Nazionale Arbitri, del Regolamento del Comitato Nazionale Classificatori e del regolamento del Comitato Nazionale Tecnici, entra in vigore a seguito dell'approvazione, ai fini sportivi, da parte della Giunta Nazionale del CONI.

## APPENDICE

### REGOLAMENTI DI SETTORE

NOTA – Per chiarezza, la numerazione dell'appendice riprende quella dei corrispondenti paragrafi del Regolamento Organico.

#### REGOLAMENTO DI SETTORE

#### **ART. A.15.00 - COMITATO NAZIONALE ARBITRI (CNA)**

##### **Art. A.15.01 - Costituzione e scopi**

Il Comitato Nazionale Arbitri (CNA) è la Struttura Centrale della FIBS alla quale sono demandati la formazione l'inquadramento, l'organizzazione, l'istruzione, la valutazione, e la disciplina degli arbitri baseball e softball sul territorio nazionale.

Il CNA assolve inoltre ogni altro compito assegnato dal CF compatibilmente con le funzioni inerenti alla Struttura stessa.

##### **Art. A.15.02 - Composizione**

Fanno parte del CNA gli arbitri tesserati che non risultino, decaduti o inibiti a seguito di sanzioni disciplinari loro irrogate ed ancora in corso di esecuzione.

##### **Art. A.15.03 - Sede**

La sede del CNA è fissata dal CF.

##### **Art. A.15.04 - Organi del CNA**

Gli Organi del CNA sono:

- a) il Presidente,
- b) il Vice Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo Centrale Arbitri (CDCA),
- d) la Consulta Nazionale,
- e) il Designatore Nazionale.

##### **Art. A.15.05 - Nomina e durata delle cariche**

Il Presidente, il Vice Presidente, il Designatore Nazionale ed i membri del CDCA sono nominati dal Consiglio Federale e durano in carica un anno.

Tutti decadono allo scadere del quadriennio olimpico.

##### **Art. A.15.06 - Presidente**

Il Presidente del CNA viene nominato dal CF, che lo sceglie possibilmente tra gli arbitri e rappresenta il CNA a tutti gli effetti.

Egli, oltre alle specifiche attribuzioni risultanti dalle norme del presente regolamento, in via generale:

- a) convoca e presiede le riunioni del CDCA e della Consulta Nazionale. Può invitare a partecipare alla riunione del CDCA esperti e tecnici in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- b) dà esecuzione a tutti i provvedimenti decisi dal CDCA;

- c) vigila sul buon operato di tutti i settori del CNA e delle Delegazioni Regionali Arbitri (DRA);
- d) propone al Consiglio Federale gli interventi economici a supporto delle iniziative del CNA;
- e) adotta, in via d'urgenza, provvedimenti di competenza del CDCA e li sottopone a ratifica nella sua prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'annullamento delle decisioni adottate;
- f) deferisce, sentito il CDCA, agli Organi di Giustizia Federale gli arbitri ove ravvisi violazione di norme statutarie o regolamentari;
- g) relaziona al CF sull'operato del CNA di cui è diretto responsabile.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente.

#### **Art. A.15.07 - Vice Presidente**

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Federale, svolge:

- a) funzioni di collaborazione consultiva ed attiva nell'ambito delle specifiche attribuzioni ed incarichi delegati dal Presidente;
- b) funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento.

#### **Art. A.15.08 - Consiglio Direttivo Centrale del CNA**

Il CDCA è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, e da 3 Consiglieri, tutti scelti fra gli arbitri non in attività, e nominati dal Consiglio Federale.

Partecipa alle riunioni del CDCA, senza diritto di voto, il Designatore Nazionale. Possono partecipare, se convocati, e senza diritto a voto anche i Responsabili degli Organi Tecnici relativamente agli argomenti di loro competenza.

In caso di dimissioni, decadenza, impedimento di uno o più membri del CDCA, il CF provvederà alla sostituzione del o dei membri mancanti.

Le riunioni del CDCA sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Alle riunioni del CDCA hanno diritto a partecipare il Presidente Federale e il Segretario Federale, e possono essere invitati, ove occorre, i Responsabili delle DRA o loro delegati.

Il CDCA delibera a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Copia dei verbali viene inviata, entro quindici giorni dalla data della riunione, ai membri del CDCA ed alla Segreteria Generale FIBS.

Il CDCA, che è tenuto in ogni caso ad osservare, applicare ed attuare i provvedimenti e le deliberazioni del PF, del CF e del CdP, oltre alle iniziative di indirizzo, svolge i seguenti compiti:

- a) presenta al CF, per l'approvazione, sia il programma annuale dell'attività che intende svolgere, che il relativo bilancio preventivo di spesa;
- b) rendiconta i fondi assegnatigli dal CF per il funzionamento, distintamente per capitolo di bilancio secondo le procedure di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità FIBS, e ne è direttamente responsabile nei confronti del CF stesso;
- c) assume tutte le iniziative che ritiene necessarie od utili per l'organizzazione ed il funzionamento del CNA;
- d) detta le norme programmatiche per ciascun anno sportivo, relativamente all'attività arbitrale, controlla e verifica che le stesse siano correttamente applicate;
- e) cura, di concerto con le Delegazioni Regionali della FIBS, il reclutamento degli arbitri e delibera in ordine al loro inquadramento;
- f) propone al Consiglio Federale per la nomina il Presidente Regionale degli Arbitri ed il Designatore Regionale Arbitrale;

- g) propone al Consiglio Federale le norme per i Commissari Speciali, gli Istruttori Arbitrali ed i Miniarbitri, nonché per disciplinarne l'attività e promuoverne il miglioramento tecnico;
- h) promuove le iniziative ritenute utili per il miglioramento ed il potenziamento della categoria arbitrale;
- i) propone al Consiglio Federale, annualmente, la nomina degli Arbitri Benemeriti;
- j) delibera le liste annuali di appartenenza di tutte le categorie dei tesserati in attività;
- k) delibera, avvalendosi delle valutazioni dei Commissari Speciali, le promozioni e retrocessioni degli Arbitri;
- l) aggiornamento e interpretazione del Regolamento Tecnico di Gioco (RTG) Baseball e Softball, attraverso studi e ricerche su argomenti tecnici riguardanti l'arbitraggio, segnalando al CDCA la opportunità di emanare circolari e note di orientamento;
- m) predisposizione dei programmi tecnici dei corsi di formazione, qualificazione e di aggiornamento degli arbitri e degli istruttori arbitrali curandone l'organizzazione e lo svolgimento.

Il CDCA, per lo svolgimento del proprio compito deve riunirsi su convocazione del proprio Presidente almeno tre volte l'anno, dovendo essere inoltre convocato dallo stesso entro quindici giorni su richiesta di almeno 3 dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta con apposita comunicazione scritta o per via telematica.

#### **Art. A.15.09 – Consulta Nazionale**

La Consulta Nazionale è composta dai componenti del Consiglio Direttivo e dai Presidenti delle Delegazioni Regionali del CNA.

Ha funzioni consultive, rappresentative, propositive e di verifica su problematiche sia a carattere generale, sia a carattere specificamente territoriale, finalizzate alla realizzazione di una omogenea azione programmatica in ambito nazionale.

È presieduta e convocata dal Presidente del CNA o, per delega, dal Vice Presidente.

#### **Art. A.15.10 – Delegazione Regionale Arbitri**

L'attività arbitrale periferica è assicurata ed articolata attraverso le Delegazioni Regionali del CNA.

Le Delegazioni Regionali Arbitri (DRA) vengono costituite in quelle regioni ove risiedono non meno di tre arbitri effettivi; qualora i tesserati di una Regione siano meno di tre, costoro verranno aggregati, con principio di vicinorietà, ad una Delegazione stabilita dal CDCA.

Le Delegazioni Regionali degli Arbitri sono composte da un Presidente e da due membri e vengono tutti nominati dal CDCA. La durata delle cariche è annuale.

Le DRA collaborano con gli altri Organi Periferici della FIBS.

#### **Art. A.15.11 - Assemblea della Delegazione Regionale Arbitri**

L'Assemblea della DRA è costituita da tutti gli arbitri della DRA e viene convocata dal Presidente della DRA, dietro autorizzazione scritta del Presidente del CNA, almeno una volta l'anno, concordando la data con il Presidente del CNA stesso.

Il Presidente della DRA ha l'obbligo di far conoscere, con apposita comunicazione scritta, o anche per via telematica, e con almeno 15 giorni di anticipo agli aventi diritto e per conoscenza al Presidente del CNA, il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea nonché l'OdG.

L'Assemblea può formulare proposte relative al funzionamento ed al miglioramento tecnico del settore arbitrale che il Presidente della DRA porterà all'attenzione del CDCA.



Il verbale dell'Assemblea viene inviato al Presidente del CNA entro quindici giorni dalla data di svolgimento.

#### **Art. A.15.12 - Compiti del Presidente della Delegazione Regionale Arbitri**

Il Presidente della DRA ha i seguenti compiti fondamentali:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale per le quali predisponde l'OdG;
- b) organizza, dirige e controlla, dal punto di vista tecnico, tutta l'attività nell'ambito della propria competenza territoriale, attua le disposizioni emanate dal CDCA e ne assume la responsabilità nei confronti dello stesso;
- c) effettua riunioni tecniche periodiche alle quali è obbligatoria la presenza di tutti gli arbitri tesserati, in attività, della Regione o della Provincia;
- d) convoca e presiede le Assemblee della DRA;
- e) segnala al Presidente del CNA le infrazioni a norme federali commesse dai tesserati del CNA;
- f) provvede ad inviare alla segreteria del CNA i moduli di richiesta di tesseramento degli UDG, dopo averne verificato la esatta compilazione.

In caso di decadenza, impedimento o dimissioni, il CDCA propone al Consiglio Federale per la nomina un nuovo Responsabile nei tempi e modalità da esso stabilite.

Il Presidente della DRA collabora con il Comitato Regionale FIBS al reclutamento degli arbitri nella propria Regione.

#### **Art. A.15.13 - Formazione dei quadri arbitrali**

Coloro che intendono partecipare ad un corso per arbitri, debbono presentare domanda al Comitato Regionale competente per territorio, e possono essere ammessi se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compiano il sedicesimo anno di età nell'anno in cui si effettua il corso;
- b) abbiano una costituzione fisica, accertata da un esame medico preliminare, tale da poter svolgere i compiti che saranno loro affidati;
- c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero pene che comportino l'interdizione da pubblici uffici superiori ad un anno;
- d) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni definitive sportive complessivamente superiori a un anno da parte della FIBS, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi ed internazionali riconosciuti;
- e) non abbiano subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate e contro gli altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

La qualifica di Arbitro si consegue dopo la frequenza ed il superamento degli appositi corsi.

Il CDCA può deliberare l'inserimento nei quadri di arbitri già qualificati da organizzazioni estere, previo esame del loro curriculum.

#### **Art. A.15.14 – Qualifiche e tesseramento**

I tesserati del CNA, sono inquadrati nelle seguenti qualifiche:

- a) Aspirante Arbitro,
- b) Arbitro Effettivo,
- c) Arbitro in Ruolo Provvisorio,
- d) Commissario Speciale,
- e) Istruttore.

La segreteria del CNA spedisce annualmente agli aventi diritto i moduli per la richiesta di tesseramento e per la richiesta della tessera di libero accesso alle manifestazioni di baseball e di softball.

I moduli, debitamente compilati ed accompagnati dalla ricevuta di versamento della quota di tesseramento saranno recapitati al Presidente della DRA, che ne effettuerà la verifica e li trasmetterà alla segreteria del CNA.

#### **Art. A.15.15 – Aspirante Arbitro**

La qualifica di Aspirante Arbitro ha, di norma, validità per una annata agonistica, trascorsa la quale l'arbitro dovrà partecipare ai corsi tecnici organizzati dal CNA per il passaggio ad Arbitro effettivo.

#### **Art. A.15.16 – Arbitro Effettivo**

La qualifica di Arbitro Effettivo viene riconosciuta agli aspiranti arbitri che hanno svolto attività adeguata, stabilita annualmente dal CDCA e che abbiano frequentato, con esito positivo, i corsi previsti per l'ottenimento di tale qualifica.

#### **Art. A.15.17 – Arbitro in Ruolo Provvisorio**

La qualifica di Arbitro in Ruolo Provvisorio è riconosciuta a quei tesserati alla FIBS, in possesso di altra tessera federale, i quali abbiano frequentato gli appositi corsi. Tali arbitri non possono arbitrare gare della propria società.

L'arbitro in Ruolo Provvisorio non può ottenere la qualifica di Arbitro Effettivo se non previa rinuncia scritta alla tessera diversa da quella del CNA.

#### **Art. A.15.18 – Commissario Speciale**

La qualifica di Commissario Speciale è riconosciuta a quei tesserati al CNA che abbiano seguito, con esito positivo, i corsi previsti per l'ottenimento di tale qualifica. La qualifica di Commissario Speciale può essere riconosciuta, sempre dal CDCA, anche a persone che abbiano frequentato corsi all'estero o presso Federazioni straniere o a persone ritenute particolarmente competenti in materia arbitrale.

I Commissari Speciali hanno il compito di valutare la direzione delle gare per le quali vengono designati, riferendone per scritto, entro 3 giorni, al CNA. Copia del referto del Commissario Speciale viene inviato immediatamente ai Designatori per le considerazioni opportune.

La qualifica di Commissario Speciale può essere riconosciuta anche ad arbitri in attività, con particolare esperienza, ma in tal caso non potranno valutare arbitri abilitati alla stessa serie di campionato.

#### **Art. A.15.19 – Promozioni e Retrocessioni: condizioni**

Gli arbitri risultati idonei all'esito dei corsi e che quindi sono ritenuti idonei per il passaggio di categoria, comunque, non potranno accedere alla direzione dei campionati di categoria superiore se

non dopo una permanenza minima di 2 annate sportive nella categoria di campionato inferiore, ad eccezione per gli ex giocatori di carattere Nazionale o per i casi ritenuti validi dal CDCA.

Il CDCA nello stabilire le promozioni o le retrocessioni opera sulla scorta delle valutazioni dei Commissari Speciali, dei risultati dei corsi tecnici arbitrali e di ogni informazione ritenuta utile per una oggettiva valutazione. La decisione della esclusione dalle liste può essere adottata anche nel corso della stessa annata sportiva.

#### **Art. A.15.20 – Corsi, stage e attività tecniche di aggiornamento**

Il CDCA stabilirà annualmente i requisiti necessari e le modalità per accedere ai corsi di abilitazione e specializzazione, stage ed altre attività tecniche di aggiornamento.

#### **Art. A.15.21 – Arbitri Internazionali**

Gli Arbitri Internazionali sono nominati, annualmente, dal CF della FIBS su proposta del CDCA.

Per essere proposti per la nomina ad Arbitro internazionale occorre avere i requisiti tecnici richiesti dal CNA e, condizione essenziale, aver diretto negli ultimi due anni precedenti alla nomina, gare di Play-Off della massima serie di baseball o di softball.

Gli Arbitri internazionali hanno anche il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali.

#### **Art. A.15.22 – Istruttori**

Gli Istruttori sono elementi qualificati del CNA, preposti all'istruzione degli Arbitri che hanno frequentato, con esito positivo, gli appositi corsi organizzati dal CNA e che abbiano dimostrato capacità didattiche e di insegnamento.

In ragione dell'ambito di competenza, gli Istruttori sono classificati in:

- Istruttore Nazionale,
- Istruttore Regionale.

Gli Istruttori hanno il dovere di partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal CNA per il loro aggiornamento e di rendersi disponibili agli incarichi assegnati. L'inosservanza della presente disposizione comporta la revoca della qualifica.

#### **Art. A.15.23 – Arbitri Benemeriti**

Gli Arbitri Benemeriti vengono nominati dal CF della FIBS, su proposta del CDCA fra quegli arbitri che abbiano dimostrato qualità morali e tecniche ineccepibili, per il miglioramento tecnico ed organizzativo della categoria arbitrale.

#### **Art. A.15.24 - Designazioni degli Arbitri per gare di campionati nazionali - Competenza**

Il CF, per la Designazione degli Arbitri nei Campionati a carattere Nazionale, nomina un Designatore Arbitrale Nazionale ed eventualmente uno o più Designatori Arbitrali di Categoria.

Il CDCA predispone e fornisce ai Designatori, prima dell'inizio di ogni annata agonistica, la lista degli arbitri a disposizione per la direzione delle gare dei vari campionati a carattere nazionale. L'appartenenza ad una lista non è ritenuta limitativa e non vieta il passaggio o l'utilizzo dell'arbitro in un'altra serie di campionato.

La designazione degli arbitri è di esclusiva, insindacabile, competenza dei Designatori annualmente nominati.

#### **Art. A.15.25 - Designazioni degli Arbitri per gare di campionati regionali e provinciali – Competenza**

Il Consiglio Federale, nomina, su proposta del CDCA, sentito il parere non vincolante del Comitato Regionale, un Designatore Arbitrale Regionale.

Gli Arbitri dei campionati nazionali sono tenuti, quando non altrimenti designati dal Designatore Nazionale, a svolgere attività anche nei campionati regionali e provinciali e, in caso di necessità, nei campionati nazionali inferiori a quelli di appartenenza.

#### **Art. A.15.26 - Designazioni Arbitri per Incontri Internazionali - Competenza**

Annualmente il CF della FIBS su proposta del CDCA, trasmette alla WBSC (World Baseball Softball Confederation), alla CEB (Confederation European Baseball), ed alla ESF (European Softball Federation) la lista degli arbitri internazionali a disposizione per il loro utilizzo nelle competizioni internazionali per le quali vengono richiesti Arbitri Italiani.

La designazione degli arbitri è di competenza degli organismi designanti internazionali.

#### **Art. A.15.27 – Designazioni arbitrali – Adempimenti**

Gli arbitri, salvo motivi di giustificato impedimento, hanno il dovere di accettare immediatamente le designazioni o di comunicare, con la stessa tempestività, l'eventuale rifiuto, il quale deve essere motivato e documentato e deve essere annunciato all'organismo designante alla immediata ricezione della designazione, tramite posta elettronica, fax o telefonicamente.

Tre rifiuti ingiustificati, anche se non consecutivi, possono comportare la esclusione temporanea o definitiva dalla liste di appartenenza o la retrocessione; la decisione è di competenza del CDCA Il provvedimento sarà notificato al diretto interessato a mezzo di comunicazione scritta.

Gli arbitri sono tenuti a presentarsi in campo in tempo utile per gli adempimenti dovuti e comunque nei termini stabiliti dal CNA e devono rispettare le disposizioni generali e articolari impartite dagli Organismi Federali, nel Regolamento Organico e nella CAA.

Gli Arbitri devono far pervenire al competente Organo Giudicante, nei termini stabiliti, il referto della gara e tutti i documenti attinenti alla gara stessa; in caso di ingiustificato ritardo nella trasmissione di detti documenti o di una loro lacunosa redazione sono passibili di provvedimenti disciplinari.

#### **Art. A.15.28 - Valutazioni**

Gli Arbitri sono valutati dai Commissari Speciali, secondo i criteri di valutazione stabiliti dal CDCA, all'inizio dell'anno sportivo.

La designazione dei Commissari Speciali è di competenza del CNA, anche su richiesta dei Designatori.

I Commissari Speciali debbono inviare il loro rapporto, entro 3 giorni dalla gara visionata, al CNA il quale ne invierà copia al Designatore.

Alla fine della stagione sportiva ogni arbitro ha il diritto di conoscere, in forma sintetica, la valutazione personale acquisita. Inoltre, nel corso del campionato, generalmente al termine del girone di andata, l'arbitro deve essere messo a conoscenza dell'andamento delle sue prestazioni, sulla base delle valutazioni dei competenti organi.

#### **Art. A.15.29 - Perdita della qualifica di arbitro**

La qualifica di arbitro della FIBS si perde per:

- dimissioni,

- ritiro definitivo della tessera,
- decadenza.

La decadenza viene pronunciata dal CDCA con il provvedimento di non rinnovo della tessera nei seguenti casi:

- motivi di carattere tecnico,
- ingiustificata inattività come arbitro,
- mancato rispetto delle disposizioni emanate dal CNA o dalla FIBS,
- per non aver provveduto al rinnovo della tessera entro il termine annualmente stabilito.

Il CDCA esprime, alla fine di ogni anno agonistico, il parere in merito al rinnovo della tessera federale per la stagione successiva, anche in base a quanto segnalato dai Responsabili delle DRA nei loro rapporti informativi.

Il parere negativo del CDCA deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente che garantisca la ricezione da parte del destinatario).

L'interessato deve presentare reclamo al CNA, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente che garantisca la ricezione da parte del destinatario), entro 15 giorni dal ricevimento del parere negativo al rinnovo della tessera, specificando le motivazioni a fondamento della contestazione. In mancanza, si considera implicita l'accettazione da parte dell'interessato del provvedimento comunicato.

Il CDCA, dopo aver esaminato le motivazioni addotte dall'interessato, può modificare il proprio parere ed autorizzare il rinnovo della tessera.

Nel caso che venga confermato il parere negativo, il Presidente del CNA dovrà comunicare all'interessato il provvedimento di decadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente che garantisca la ricezione da parte del destinatario).

#### **Art. A.15.30 - Diritti degli Arbitri**

Gli Arbitri regolarmente nell'esercizio delle loro funzioni ed in ogni caso per fatti derivanti dalle stesse, sono rappresentanti ufficiali della FIBS e come tali devono essere rispettati.

In tale veste da parte delle Società e dei loro tesserati, deve essere loro data piena tutela e assistenza.

Gli arbitri effettivi, esclusi coloro che sono posti in congedo ricevono, su richiesta, una tessera di libero ingresso a tutte le manifestazioni a carattere nazionale che si svolgono in Italia sotto l'egida della FIBS.

#### **Art. A.15.31 - Doveri degli arbitri**

Gli Arbitri sono tenuti ad ottemperare ai seguenti doveri:

- a) rispettare, e nell'esercizio delle proprie funzioni far rispettare, lo Statuto, i Regolamenti della FIBS ed ogni altra disposizione o delibera federale;
- b) attenersi ad ogni disposizione emanata dal CNA;
- c) dimostrare sempre, nell'esercizio delle loro funzioni, esemplare rettitudine e moralità;
- d) osservare il segreto d'ufficio e non fare in pubblico o in privato, o rilasciare alla stampa dichiarazioni o commenti relativi a gare arbitrate o alle quali hanno semplicemente assistito;
- e) accettare ogni designazione di qualsiasi campionato di ordine e grado, anche campionati minori, subordinatamente comunque agli impegni nazionali, salvo motivi di legittimo impedimento dovuto a:
  - occupazione professionale o studio,

- esigenze familiari,
  - malattia o infortunio,
  - giustificati altri motivi;
- g) garantire la propria disponibilità, salvo motivi di legittimo impedimento, alla frequenza dei corsi tecnici e di perfezionamento, organizzati per il miglioramento della categoria.

#### **Art. A.15.32 - Congedo**

Gli Arbitri che per giustificati motivi (militare, maternità, professionali, di salute o di famiglia) non possono svolgere attività per un periodo di tempo determinato, superiore ad un mese ed inferiore ad un anno, deve presentare al CNA richiesta scritta, richiedendo un periodo di congedo specificando i motivi e la durata del congedo richiesto.

È facoltà del CDCA concedere il congedo richiesto, definendo anche annualmente le modalità e la qualifica dell'interessato al momento della ripresa dell'attività.

#### **Art. A.15.33 - Posizione di Aspettativa**

Gli Arbitri che non possono svolgere attività per un periodo di tempo superiore ad un anno o che assumono cariche od incarichi federali sono posti in aspettativa dal CDCA il periodo del mandato. Durante tale periodo rimane agli arbitri interessati l'osservanza dei doveri prescritti.

Il CDCA definirà le modalità e la qualifica dell'interessato al momento della ripresa dell'attività.

#### **Art. A.15.34 - Incompatibilità**

Agli arbitri non è consentito svolgere attività agonistica e dirigenziale presso le società affiliate alla FIBS e rappresentare in qualsiasi sede giurisdizionale la FIBS.

In ogni caso vale quanto disposto dall'art. 44 dello Statuto.

#### **Art. A.15.35 - Assicurazione degli Arbitri**

Tutti gli arbitri, regolarmente tesserati alla FIBS, dopo la corresponsione della tassa prescritta, autorizzano tacitamente la FIBS a contrarre per loro conto, ogni anno sportivo federale, l'assicurazione base a favore dei tesserati.

## REGOLAMENTO DI SETTORE

### ART. A.16.00 - COMITATO NAZIONALE CLASSIFICATORI

#### Art. A.16.01 - Costituzione e scopi

Il Comitato Nazionale Classificatori (CNC) è la struttura centrale della FIBS alla quale sono demandati la formazione l'inquadramento, l'organizzazione, l'istruzione, la valutazione e la disciplina dei classificatori sul territorio nazionale.

Il CNC assolve inoltre ogni altro compito assegnato dal CF compatibilmente con le funzioni inerenti alla Struttura stessa.

Al CNC è demandata, inoltre, la raccolta dati, l'organizzazione e la gestione degli archivi statistico-tecnici delle manifestazioni federali.

#### Art. A.16.02 - Composizione

Fanno parte del CNC i classificatori tesserati che non risultino decaduti o inibiti a seguito di sanzioni disciplinari loro irrogate ed ancora in corso di esecuzione.

#### Art. A.16.03 - Sede

La sede del CNC è fissata dal CF.

#### Art. A.16.04 - Organi del CNC

Gli Organi del CNC sono:

- a) il Presidente,
- b) il Vice Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo Centrale Classificatori (CDCC),
- d) la Consulta Nazionale,
- e) la Commissione Tecnica (CT),
- f) la Commissione Commissari Speciali,
- g) il Servizio Statistiche e Risultati (SSR).

#### Art. A.16.05 - Nomina e durata delle cariche

Il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del CDCC sono nominati dal Consiglio Federale e durano in carica un anno, mentre i componenti della Commissione tecnica, della Commissione Commissari speciali e del Servizio Statistiche e Risultati sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del CDCC e durano in carica un anno.

Tutti decadono allo scadere del quadriennio olimpico.

#### Art. A.16.06 - Presidente

Il Presidente del CNC viene nominato dal CF, che lo sceglie possibilmente tra i classificatori e rappresenta il CNC a tutti gli effetti.

Oltre le specifiche attribuzioni risultanti dalle norme del presente regolamento, in via generale:

- a) convoca e presiede le riunioni del CDCC. Può invitare a partecipare alla riunione del Consiglio esperti e tecnici in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno;



- b) da esecuzione a tutti i provvedimenti decisi dal CDCC;
- c) vigila sul buon operato di tutti i settori del CNC e delle Delegazioni Regionali Classificatori (DRC);
- d) propone al Consiglio Federale gli interventi economici a supporto delle iniziative del CNC;
- e) adotta, in via d'urgenza, provvedimenti di competenza del CDCC, li sottopone a ratifica nella sua prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'annullamento delle decisioni adottate;
- f) deferisce, sentito il CDCC, agli Organi di Giustizia Federale i classificatori ove ravvisi violazione di norme statutarie o regolamentari;
- g) relaziona al CF sull'operato del CNC di cui è diretto responsabile.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente.

#### **Art. A.16.07 - Vice Presidente**

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Federale, svolge:

- a) funzioni di collaborazione consultiva ed attiva nell'ambito delle specifiche attribuzioni ed incarichi delegati dal Presidente;
- b) funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento.

#### **Art. A.16.08 - Consiglio Direttivo Centrale del CNC**

Il CDCC è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, e da 3 Consiglieri, tutti scelti fra i classificatori non in attività, e nominati dal Consiglio Federale.

Partecipa alle riunioni del CDCC, senza diritto di voto, il Designatore Nazionale. Possono partecipare, se convocati, e senza diritto di voto anche i Responsabili degli Organi Tecnici relativamente agli argomenti di loro competenza.

In caso di dimissioni, decadenza, impedimento di uno o più membri del CDCC, il CF provvederà alla sostituzione del o dei membri mancanti.

Le riunioni del CDCC sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Alle riunioni del CDCC hanno diritto a partecipare il PF ed il Segretario Federale e possono essere invitati, ove occorre, i Presidenti delle DRC. o loro delegati.

Il CDCC delibera a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Copia dei verbali deve essere inviata, entro quindici giorni dalla data della riunione, ai membri del CDCC ed alla Segreteria Generale della FIBS.

Il Consiglio Direttivo, che è tenuto in ogni caso ad osservare, applicare ed attuare i provvedimenti e le deliberazioni del PF, del CF e del CdP, oltre alle iniziative di indirizzo, svolge i seguenti compiti:

- a) presenta al CF, per l'approvazione, sia il programma annuale dell'attività che intende svolgere, che il relativo bilancio preventivo di spesa;
- b) rendiconta i fondi assegnatigli dal CF per il funzionamento, distintamente per capitolo di bilancio secondo le procedure di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIBS, e ne è direttamente responsabile nei confronti del CF stesso;
- c) assume tutte le iniziative che ritiene necessarie od utili per l'organizzazione ed il funzionamento del CNC;
- d) propone al Consiglio Federale per la nomina i componenti delle varie Commissioni;
- e) detta le norme programmatiche per ciascun anno sportivo, relativamente all'attività dei classificatori, controllare e verificare che le stesse siano correttamente applicate;

- f) propone al Consiglio Federale per la nomina il Responsabile Regionale dei Classificatori;
- g) cura, di concerto con le Delegazioni Regionali della FIBS, il reclutamento dei classificatori e deliberare in ordine al loro inquadramento;
- h) detta le norme per i Commissari Speciali, degli Istruttori, nonché, disciplinarne l'attività e promuoverne il miglioramento tecnico;
- i) promuove le iniziative ritenute utili per il miglioramento ed il potenziamento della categoria dei Classificatori;
- j) propone al Consiglio Federale, annualmente, la nomina dei Classificatori Benemeriti;
- k) delibera le liste annuali di appartenenza di tutte le categorie dei tesserati in attività;
- l) delibera, avvalendosi delle valutazioni della Commissione Tecnica e dei Commissari Speciali, le promozioni e retrocessioni dei Classificatori.

Il CDCC, per lo svolgimento del proprio compito deve riunirsi su convocazione del proprio Presidente almeno tre volte l'anno, dovendo essere inoltre convocato dallo stesso entro quindici giorni su richiesta di almeno 3 dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta con apposita comunicazione scritta o per via telematica.

#### **Art. A.16.09 – Commissione Tecnica**

La Commissione tecnica, composta da due membri e da un Presidente, risponde della sua attività al CCDC ed è competente in merito a:

- a) aggiornamento e la interpretazione del “Manuale del Classificatore” attraverso studi e ricerche su argomenti tecnici riguardanti il classificare, segnalando al CDCC la opportunità di emanare aggiornamenti al Manuale stesso;
- b) predisposizione dei programmi tecnici dei corsi di formazione, qualificazione e di aggiornamento dei Classificatori e degli Istruttori curandone l'organizzazione e lo svolgimento.

La Commissione Tecnica svolge ogni altro incarico affidatogli dal CDCC.

Le decisioni della Commissione Tecnica devono essere approvate dal Consiglio Direttivo del CNC prima di entrare in vigore.

#### **Art. A.16.10 - Commissione Commissari Speciali**

La Commissione Commissari Speciali è composta da Commissari Nazionali e cura l'istruzione, la formazione ed il perfezionamento tecnico dei Commissari Speciali e Zonali, attraverso studi e ricerche relative al controllo ed alla valutazione dei classificatori e svolge ogni altro incarico affidatogli dal CDCC.

#### **Art. A.16.11 – Consulta Nazionale**

La Consulta Nazionale è composta dai componenti del Consiglio Direttivo e dai Presidenti delle Delegazioni Regionali del CNC.

Ha funzioni consultive, rappresentative, propositive e di verifica su problematiche sia a carattere generale, sia a carattere specificamente territoriale, finalizzate alla realizzazione di una omogenea azione programmatica in ambito nazionale.

È presieduta e convocata dal Presidente del CNC o, per delega, dal Vice Presidente.

### **Art. A.16.12 - Delegazione Regionale Classificatori**

L'attività periferica dei Classificatori è assicurata ed articolata attraverso le Delegazioni Regionali del CNC.

Le Delegazione Regionale Classificatori (DRC) vengono costituite in quelle regioni ove risiedono non meno di tre Classificatori effettivi; qualora i tesserati di una Regione siano meno di tre, costoro verranno aggregati, con principio di viciniorietà, ad una Delegazione stabilita dal CDCC.

Le DRC sono composte da un Presidente e da due membri nominati dal Consiglio Federale su proposta del CDCC sentito il parere non vincolante del Comitato Regionale. La durata delle cariche è annuale.

Le DRC collaborano con gli altri Organi Periferici della FIBS.

### **Art. A.16.13 - Assemblea della Delegazione Regionale Classificatori**

L'Assemblea della DRC è costituita da tutti i Classificatori della DRC, ad eccezione dei Classificatori in Ruolo Speciale che possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto, e viene convocata dal Presidente della DRC, dietro autorizzazione scritta del Presidente del CNC concordando la data con il Presidente del CNC stesso.

Il Presidente della DRC ha l'obbligo di far conoscere, con apposita comunicazione scritta, o anche per via telematica, e con almeno 15 giorni di anticipo agli aventi diritto e per conoscenza al Presidente del CNC, il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea nonché l'OdG.

L'Assemblea della DRC svolge i seguenti compiti:

- a) discute per l'approvazione, la relazione del Presidente della DRC;
- b) discute per l'approvazione, sulle proposte avanzate, in apertura dei lavori, dai classificatori della Delegazione;
- c) discute su qualsiasi argomento iscritto all'OdG.

Il verbale dell'Assemblea dovrà essere inviato al Presidente del CNC entro quindici giorni dalla data di svolgimento.

### **Art. A.16.14 - Compiti del Presidente della Delegazione Regionale Classificatori**

Il Presidente della DRC ha i seguenti compiti fondamentali:

- a) convoca e presiede le riunioni della DRC per le quali predispone l'OdG;
- b) organizza, dirige e controlla, dal punto di vista tecnico, tutta l'attività nell'ambito della propria competenza territoriale, attua le disposizioni emanate dal CDCC e ne assume la responsabilità nei confronti dello stesso;
- c) indice riunioni tecniche periodiche tenute da Istruttori Zonali alle quali è obbligatoria la presenza di tutti i Classificatori tesserati, in attività, della Regione o della Provincia; tale obbligo non sussiste per i Classificatori in Ruolo Speciale;
- d) convoca e presiede le Assemblee della DRC;
- e) segnala al Presidente del CNC le infrazioni a norme federali commesse dai tesserati del CNC.

In caso di decadenza, impedimento o dimissioni il Consiglio Federale nomina un nuovo Presidente nei tempi e modalità da esso stabilite.

Il Presidente della DRC collabora con il Comitato Regionale FIBS al reclutamento dei Classificatori nella propria Regione.

### **Art. A.16.15 - Servizio Statistiche e Risultati (SSR)**

Il Servizio Statistiche e Risultati è diretto da un responsabile nominato dal CDCC che lo sceglie tra i classificatori.

Può essere articolato su più centri di raccolta i quali hanno ciascuno un proprio responsabile individuato tra i classificatori della provincia, nominato dal CD del CNC.

Il Servizio Statistiche e Risultati risponde della sua attività al CDCC e svolge i seguenti compiti:

- a) cura l'elaborazione dei dati statistici dei campionati federali e redige le relative classifiche;
- b) raccoglie i risultati dei campionati federali;
- c) fornisce i risultati, le classifiche e i dati statistici dei campionati federali agli organi di informazione e a quanti stabilito dal CF;
- d) svolge ogni altro incarico affidatogli dal CF.

Le spese per l'organizzazione od il funzionamento del Servizio Statistiche e Risultati gravano sul bilancio del CNC.

### **Art. A.16.16 - Formazione dei Quadri**

Coloro che intendono partecipare ad un corso per Classificatori, debbono presentare domanda alla Delegazione Regionale competente per territorio, e possono essere ammessi se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compiano il sedicesimo anno di età nell'anno in cui si effettua il corso;
- b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero pene che comportino l'interdizione da pubblici uffici superiori ad un anno;
- c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni definitive sportive complessivamente superiori a un anno da parte della FIBS, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi ed internazionali riconosciuti;
- d) non abbiano subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate e contro gli altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

La qualifica di Classificatore si consegue dopo la frequenza ed il superamento degli appositi corsi.

Il CDCC del CNC può deliberare l'inserimento nei quadri di Classificatori già qualificati da organizzazioni estere, previo esame del loro curriculum.

### **Art. A.16.17 – Qualifiche e tesseramento**

I tesserati del CNC, sono inquadrati nelle seguenti qualifiche:

- a) Aspirante Classificatore,
- b) Classificatore Effettivo,
- c) Classificatore in Ruolo Speciale,
- d) Commissario Speciale.

Le norme relative al tesseramento, sia in caso di nuova tessera che di rinnovo della medesima, vengono emanate dal CF su proposta del CDCC del CNC.

Le qualifiche di cui al presente articolo vengono conferite dal Consiglio Direttivo del CNC, che provvede, annualmente al tesseramento.

#### **Art. A.16.18 – Aspirante Classificatore**

La qualifica di aspirante viene riconosciuta alle persone che hanno superato l'esame di abilitazione quali Ruolo Ufficiale presso una DRC (Corso di Primo Livello).

Trascorsi due anni agonistici, il classificatore con la qualifica di aspirante dovrà partecipare al corso per il passaggio ad effettivo, organizzato dal CNC (Corso di Secondo Livello), purché abbia classificato un numero di incontri minimo stabilito annualmente dal CDCC.

Il CDCC stabilisce annualmente la massima serie a cui sono abilitati i classificatori aspiranti.

#### **Art. A.16.19 – Classificatore Effettivo**

La qualifica di effettivo viene riconosciuta agli Aspiranti Classificatori che abbiano svolto l'attività stabilita annualmente dal CDCC e che, frequentato l'apposito corso organizzato dal CNC (Corso di Secondo Livello) abbiano superato l'esame di abilitazione.

Il CDCC stabilisce annualmente i requisiti necessari e le modalità di accesso e svolgimento degli stage di specializzazione.

#### **Art. A.16.20 – Classificatore in Ruolo Speciale**

La qualifica di Classificatore in Ruolo Speciale (CRS) è riconosciuta a quei tesserati alla FIBS, tesserati per società affiliate alla FIBS, che abbiano frequentato, con esito positivo, l'apposito corso indetto dalla DRC.

Il compito dei Classificatori in CRS è quello di collaborare con il Classificatore Ufficiale designato nelle partite che si disputano in casa della società di appartenenza del classificatore in CRS ed in mancanza del Classificatore Ufficiale sostituirlo ufficialmente, dando corso a tutti gli adempimenti previsti per il Classificatore Ufficiale Designato.

I Classificatori in ruolo speciale possono svolgere anche attività agonistica, tecnica e dirigenziale presso la FIBS.

Il Classificatore in Ruolo Speciale non può ottenere la qualifica di Arbitro Effettivo se non previa rinuncia scritta alla tessera diversa da quella del CNC.

#### **Art. A.16.21 – Commissari Speciali**

La qualifica di Commissario Speciale è conferita dal CDCC su proposta della CT ai classificatori effettivi che posseggano i necessari requisiti tecnici e didattici stabiliti annualmente dal CDCC.

I Commissari speciali hanno il compito di valutare i classificatori durante una gara riferendone per scritto, entro 3 giorni, al CNC.

#### **Art. A.16.22 – Promozioni e Retrocessioni: condizioni**

Il CDCC nello stabilire le promozioni o le retrocessioni opera sulla scorta dei risultati dei corsi tecnici e di ogni informazione ritenuta utile per una oggettiva valutazione. La decisione della esclusione dalle liste può essere adottata anche nel corso della stessa annata sportiva.

#### **Art. A.16.23 – Corsi, stage e attività tecniche di aggiornamento**

Il CDCC stabilirà annualmente i requisiti necessari e le modalità per accedere ai corsi di abilitazione e specializzazione, stage ed altre attività tecniche di aggiornamento.

#### **Art. A.16.24 – Classificatori Internazionali**

La distinzione di Classificatore Internazionale è conferita annualmente, dal CF della FIBS su segnalazione del CDCC, visto quanto proposto dalla Commissione Tecnica del CNC.

Per essere proposti per la nomina a Classificatore Internazionale occorre avere i requisiti tecnici stabiliti dal CDCC.

I Classificatori internazionali hanno anche il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali.

#### **Art. A.16.25 – Istruttori**

Gli Istruttori sono elementi qualificati del CNC, preposti all'istruzione dei Classificatori che hanno frequentato, con esito positivo, gli appositi corsi organizzati dal CNC e che abbiano dimostrato capacità didattiche e di insegnamento.

In ragione dell'ambito di competenza, gli Istruttori sono classificati in:

- Istruttore Nazionale,
- Istruttore Regionale.

Gli Istruttori hanno il dovere di partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal CNC per il loro aggiornamento e di rendersi disponibili agli incarichi assegnati. L'inosservanza della presente disposizione comporta la revoca della qualifica.

#### **Art. A.16.26– Classificatore Benemerito**

I Classificatori Benemeriti vengono nominati dal CF della FIBS, su proposta del CDCC del CNC fra i classificatori che abbiano svolto con continuità encomiabile almeno dieci anni di attività, eccellendo in campo nazionale ed internazionale, abbiano operato per il miglioramento tecnico ed organizzativo dei classificatori, dimostrando qualità morali e tecniche ineccepibili.

#### **Art. A.16.27 - Designazioni dei Classificatori per gare di campionati nazionali - Competenza**

Il CF, per la Designazione dei Classificatori nei Campionati a carattere Nazionale, nomina un Designatore Nazionale Classificatore.

Il CDCC predispone e fornisce ai Designatori, prima dell'inizio di ogni annata agonistica, la lista dei Classificatori a disposizione per la direzione delle gare dei vari campionati a carattere nazionale. L'appartenenza ad una lista non è ritenuta limitativa e non vieta il passaggio o l'utilizzo di Classificatore in un'altra serie di campionato.

La designazione dei Classificatori è di esclusiva, insindacabile, competenza dei Designatori annualmente nominati.

#### **Art. A.16.28 - Designazioni Classificatori per Incontri Internazionali - Competenza**

Annualmente il CF della FIBS su proposta del CDCC, trasmette alla WBSC (World Baseball Softball Confederation), alla CEB (Confederation European Baseball) ed alla ESF (European Softball Federation), la lista dei Classificatori internazionali a disposizione per il loro utilizzo nelle competizioni internazionali per le quali vengono richiesti Classificatori Italiani.

La designazione dei classificatori è di competenza degli organismi designanti internazionali.

#### **Art. A.16.29 – Designazioni – Adempimenti**

I Classificatori, salvo motivi di giustificato impedimento, hanno il dovere di accettare immediatamente le designazioni o di comunicare, con la stessa tempestività, l'eventuale rifiuto, il

quale deve essere motivato e documentato e deve essere annunciato all'organismo designante alla immediata ricezione della designazione, tramite posta elettronica, fax o telefonicamente.

Tre rifiuti ingiustificati, anche se non consecutivi, possono comportare la esclusione temporanea o definitiva dalla liste di appartenenza o la retrocessione; la decisione è di competenza del CDCC. Il provvedimento sarà notificato al diretto interessato a mezzo di comunicazione scritta.

I Classificatori sono tenuti a presentarsi in campo in tempo utile per gli adempimenti dovuti e comunque nei termini stabiliti dal CNC e devono rispettare le disposizioni generali e particolari impartite dagli Organismi Federali nel Regolamento Organico e nella CAA.

I Classificatori devono far pervenire il ruolino della gara e tutti i documenti attinenti alla gara stessa al Servizio Statistiche e Risultati, nei termini stabiliti dalle norme federali; in caso di ingiustificato ritardo nella trasmissione di detti documenti o di una loro lacunosa redazione sono passibili di provvedimenti disciplinari.

### **Art. A.16.30 - Valutazioni**

I Classificatori sono valutati dai Commissari Speciali, secondo i criteri di valutazione stabiliti dal CDCC, all'inizio dell'anno sportivo.

La designazione dei Commissari Speciali è di competenza del CNC, anche su richiesta dei Designatori.

I Commissari Speciali debbono inviare il loro rapporto, entro 3 giorni dalla gara visionata, al CNC il quale ne invierà copia al Designatore.

Alla fine della stagione sportiva ogni Classificatore ha il diritto di conoscere, in forma sintetica, la valutazione personale acquisita. Inoltre, nel corso del campionato, generalmente al termine del girone di andata, il Classificatore deve essere messo a conoscenza dell'andamento delle sue prestazioni, sulla base delle valutazioni dei competenti organi.

### **Art. A.16.31 - Perdita della qualifica di Classificatore**

La qualifica di Classificatore della FIBS si perde per:

- a) dimissioni;
- b) ritiro definitivo della tessera;
- c) decadenza.

La decadenza viene pronunciata dal CDCC con il provvedimento di non rinnovo della tessera nei seguenti casi:

- motivi di carattere tecnico;
- ingiustificata inattività come Classificatore;
- mancato rispetto delle disposizioni emanate dal CNC o dalla FIBS;
- per non aver provveduto al rinnovo della tessera entro il termine annualmente stabilito.

Il CDCC esprime, alla fine di ogni anno agonistico, il parere in merito al rinnovo della tessera federale per la stagione successiva, anche in base a quanto segnalato dai Responsabili delle DRC nei loro rapporti informativi.

Il parere negativo del CDCC deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente che garantisca la ricezione da parte del destinatario).

L'interessato deve presentare reclamo al CNC, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente che garantisca la ricezione da parte del destinatario), entro 15



giorni dal ricevimento del parere negativo al rinnovo della tessera, specificando le motivazioni a fondamento della contestazione. In mancanza, si considera implicita l'accettazione da parte dell'interessato del provvedimento comunicato.

Il CDCC, dopo aver esaminato le motivazioni addotte dall'interessato, può modificare il proprio parere ed autorizzare il rinnovo della tessera.

Nel caso che venga confermato il parere negativo, il Presidente del CNC dovrà comunicare all'interessato il provvedimento di decadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente che garantisca la ricezione da parte del destinatario).

#### **Art. A.16.32 - Diritti dei Classificatori**

I Classificatori regolarmente nell'esercizio delle loro funzioni ed in ogni caso per fatti derivanti dalle stesse, sono rappresentanti ufficiali della FIBS e come tali devono essere rispettati.

In tale veste da parte delle Società e dei loro tesserati, deve essere loro data piena tutela e assistenza.

I Classificatori effettivi, esclusi coloro che sono posti in congedo, ricevono, su richiesta, una tessera di libero ingresso a tutte le manifestazioni a carattere nazionale che si svolgono in Italia sotto l'egida della FIBS.

#### **Art. A.16.33 - Doveri dei Classificatori**

I Classificatori sono tenuti ad ottemperare ai seguenti doveri:

- a) rispettare, e nell'esercizio delle proprie funzioni far rispettare, lo Statuto, i Regolamenti della FIBS ed ogni altra disposizione o delibera federale;
- b) attenersi ad ogni disposizione emanata dal CNC;
- c) dimostrare sempre, nell'esercizio delle loro funzioni, esemplare rettitudine e moralità;
- d) osservare il segreto d'ufficio e non fare in pubblico o in privato, o rilasciare alla stampa dichiarazioni o commenti relativi a gare classificate o alle quali hanno semplicemente assistito;
- e) accettare ogni designazione di qualsiasi campionato di ordine e grado, anche campionati minori, subordinatamente comunque agli impegni nazionali, salvo motivi di legittimo impedimento dovuto a:
  - occupazione professionale o studio;
  - esigenze familiari;
  - malattia o infortunio;
  - giustificati altri motivi;
- f) garantire la propria disponibilità, salvo motivi di legittimo impedimento, alla frequenza dei corsi tecnici e di perfezionamento, organizzati per il miglioramento della categoria.

#### **Art. A.16.34 - Congedo**

I Classificatori che per giustificati motivi (militare, maternità, professionali, di salute o di famiglia) non possono svolgere attività per un periodo di tempo determinato, superiore ad un mese ed inferiore ad un anno, deve presentare al CNC richiesta scritta, richiedendo un periodo di congedo specificando i motivi e la durata del congedo richiesto.

È facoltà del CDCC concedere il congedo richiesto, definendo anche annualmente le modalità e la qualifica dell'interessato al momento della ripresa dell'attività.

#### **Art. A.16.35 - Posizione di Aspettativa**

I Classificatori che non possono svolgere attività per un periodo di tempo superiore ad un anno o che assumono cariche od incarichi federali sono posti in aspettativa dal CDCC per il periodo del mandato. Durante tale periodo rimane per i Classificatori interessati l'osservanza dei doveri prescritti.

Il CDCC definirà le modalità e la qualifica dell'interessato al momento della ripresa dell'attività.

#### **Art. A.16.36 – Incompatibilità**

Ai classificatori non è consentito svolgere attività agonistica e dirigenziale presso le società affiliate alla F.I.B.S. e rappresentare in qualsiasi sede giurisdizionale la F.I.B.S..

#### **Art. A.16.37 - Assicurazione dei Classificatori**

Tutti i Classificatori, regolarmente tesserati alla FIBS, dopo la corresponsione della tassa prescritta, autorizzano tacitamente la FIBS a contrarre per loro conto, ogni anno sportivo federale, l'assicurazione base a favore dei tesserati.

## **REGOLAMENTO DI SETTORE**

### **ART. A.17.00 - COMITATO NAZIONALE TECNICI (CNT)**

#### **Art. A.17.01 - Costituzione e scopi**

Il Comitato Nazionale Tecnici (CNT) è la Struttura Centrale della FIBS alla quale è demandata la nomina, la formazione, l'inquadramento e l'aggiornamento dei tecnici baseball e softball sul territorio nazionale.

Il CNT assolve inoltre ogni altro compito assegnato dal CF compatibilmente con le funzioni inerenti alla Struttura stessa.

#### **Art. A.17.02 – Composizione**

Fanno parte del CNT i tecnici in regola con il tesseramento per l'anno in corso che non risultino decaduti o inibiti a seguito di sanzioni disciplinari loro irrogate ed ancora in corso di esecuzione.

#### **Art. A.17.03 – Sede**

La sede del CNT è fissata dal CF.

#### **Art. A.17.04 - Organi del CNT**

Gli Organi del CNT sono:

- a) Il Presidente,
- b) Il Vice Presidente,
- c) Il Consiglio Direttivo Centrale Tecnici (CDCT),
- d) Le Commissioni Tecniche Baseball e Softball,
- e) La Consulta Nazionale.

#### **Art. A.17.05 - Nomina e durata delle cariche**

Il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del CDCT sono nominati dal Consiglio Federale e durano in carica un anno, mentre i componenti delle Commissioni tecniche e della Commissione per il Coordinamento Corsi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del CD del CNT e durano in carica un anno.

Tutti decadono allo scadere del quadriennio olimpico.

#### **Art. A.17.06 - Presidente**

Il Presidente del CNT viene nominato dal CF e rappresenta il CNT a tutti gli effetti.

Oltre le specifiche attribuzioni risultanti dalle norme del presente regolamento, in via generale:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Centrale e della Consulta Nazionale. Può invitare a partecipare alla riunione del Consiglio esperti e tecnici in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- b) da esecuzione a tutti i provvedimenti decisi dal Consiglio Direttivo del CNT;
- c) vigila sul buon operato di tutti i settori del CNT e delle Delegazioni Regionali Tecnici (DRT);

- d) propone al Consiglio Federale gli interventi economici a supporto delle iniziative del CNT;
- e) adotta, in via d'urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, li sottopone a ratifica nella sua prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'annullamento delle decisioni adottate;
- f) deferisce, sentito il CD, agli Organi di Giustizia Federale i Tecnici ove ravvisi violazione delle norme statutarie o regolamentari;
- g) relaziona al CF sull'operato del CNT di cui è diretto responsabile.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente.

#### **Art. A.17.07 - Vice Presidente**

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Federale, svolge:

- a) funzioni di collaborazione consultiva ed attiva nell'ambito delle specifiche attribuzioni ed incarichi delegati dal Presidente,
- b) funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento.

#### **Art. A.17.08 - Consiglio Direttivo Centrale del CNT**

Il CDCT è composto dal Presidente del CNT, dal Vice Presidente, e da cinque Consiglieri, scelti fra i Tecnici tesserati alla FIBS e che siano iscritti nell'Albo dei Tecnici da almeno cinque anni, nominati dal CF.

Alle riunioni del CDCT partecipa di diritto, con parere consultivo, il Presidente della Commissione Attività Giovanile e Scolastica o un suo delegato. Possono altresì essere convocati, con parere consultivo, i responsabili degli Organi Tecnici.

Il CDCT nomina, nella sua prima riunione un Segretario.

Quest'ultimo può essere scelto al di fuori dei componenti del CDCT, in tal caso non ha diritto a voto.

In caso di dimissioni, decadenza, impedimento di uno o più componenti del CDCT, il CF, provvederà alla sostituzione del o dei membri mancanti.

Le riunioni del CDCT, sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Alle riunioni del CDCT hanno diritto a partecipare il PF, il Segretario Generale e i Consiglieri Federali eletti tra i rappresentanti dei tecnici. Possono inoltre essere invitati, ove occorra, i Presidenti delle DRT o loro delegati.

Il CDCT delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Copia dei verbali del CDCT deve essere inviata, entro quindici giorni dalla data della riunione, alla Segreteria Generale FIBS che provvederà tempestivamente ad inviarne una copia al Presidente Federale ed ai Consiglieri Federali.

#### **Art. A.17.09 – Compiti del Consiglio Direttivo Centrale del CNT**

Il Consiglio Direttivo Centrale, che è tenuto in ogni caso ad osservare, applicare ed attuare i provvedimenti e le deliberazioni del PF, del CF e del CdP, oltre a quelli di indirizzo, svolge i seguenti compiti:

- a) presenta al CF, per l'approvazione, sia il programma annuale dell'attività che intende svolgere, che il relativo bilancio preventivo di spesa;

- b) rendiconta i fondi assegnatigli dal CF per il funzionamento, distintamente per capitolo di bilancio secondo le procedure di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIBS, e ne è direttamente responsabile nei confronti del CF stesso;
- c) nomina i Responsabili ed i componenti degli Organi Tecnici ed emana le norme per il loro funzionamento;
- d) propone al Consiglio Federale per la nomina il Responsabile Regionale dei Tecnici;
- e) delibera in ordine alle proposte formulate dagli Organi Tecnici secondo le rispettive competenze;
- f) collabora con i Comitati Regionali della FIBS alla organizzazione dei corsi di formazione per Tecnici, indica i Docenti e cura lo svolgimento dei corsi stessi, designa i componenti delle Commissioni di esame e prescrive le modalità degli esami;
- g) organizza i corsi nazionali per l'ottenimento delle qualifiche previste dalla FIBS, stabilendone i programmi, le modalità di svolgimento e predisponendo le eventuali graduatorie per l'ammissione;
- h) autorizza sul territorio nazionale corsi di perfezionamento, aggiornamento e specializzazione in armonia con il Piano di Formazione Nazionale dei Quadri Sportivi predisposto dalla Scuola dello Sport;
- i) compila annualmente le liste dei Tecnici suddivisi per qualifica;
- j) propone al Consiglio Federale per la nomina i componenti delle varie Commissioni;
- k) propone al CF i nominativi dei tecnici meritevoli della qualifica di "benemerito";
- l) emana le disposizioni annuali relative al tesseramento;
- m) delibera sulle domande di dimissioni, aspettativa e congedo;
- n) provvede alla redazione e diffusione di pubblicazioni tecnico didattiche;
- o) vigila sull'osservanza dei doveri incombenti ai tecnici;
- p) delibera in ordine alla istituzione ed allo scioglimento delle DRT;
- q) vigila e controlla tutti gli Organi Periferici e Tecnici del CNT e delibera su ogni altra questione di propria competenza, onde assicurare il migliore funzionamento del CNT;
- r) assolve ogni altro incarico eventualmente affidatogli dal CF.

Il CDCT, per lo svolgimento del proprio compito deve riunirsi su convocazione del proprio Presidente almeno quattro volte l'anno, dovendo essere inoltre convocato dallo stesso entro quindici giorni su richiesta di almeno sei dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta con apposita comunicazione scritta o per via telematica.

#### **Art. A.17.10 – Commissioni tecniche baseball e softball**

Le Commissioni tecniche baseball e softball, composte da due o quattro membri e da un Presidente, rispondono della loro attività al CCDT e, secondo le rispettive competenze, assolvono ai seguenti compiti:

- a) curano l'istruzione ed il perfezionamento dei tecnici di Baseball e Softball attraverso circolari, note d'orientamento e materiale didattico;
- b) predispongono i programmi dei corsi di qualificazione, specializzazione ed aggiornamento dei tecnici di baseball e softball curandone l'organizzazione e lo svolgimento;

- c) provvedono alla qualificazione dei formatori per tecnici di baseball e softball predisponendo i programmi dei corsi e curandone l'organizzazione e lo svolgimento;
- d) effettuano studi e ricerche su argomenti tecnici riguardanti il baseball ed il softball;
- e) segnalano al CDC. i nominativi dei tecnici per l'inserimento nei corsi formatori per tecnici di baseball e softball;
- f) attuano le disposizioni del CDC. in merito al corretto svolgimento dei Corsi Territoriali.

Le Commissioni Tecniche svolgono ogni altro incarico affidatogli dal CDCT.

Le decisioni delle Commissioni Tecniche devono essere approvate dal Consiglio Direttivo del CNT prima di entrare in vigore.

#### **Art. A.17.11 - La Consulta Nazionale**

La Consulta Nazionale è composta dai componenti del CDCT e dai Presidenti delle Delegazioni Regionali del CNT.

Ha funzioni consultive, rappresentative, propositive e di verifica su aspetti sia a carattere generale, sia a carattere specificamente territoriale, finalizzate alla realizzazione di una omogenea azione programmatica in ambito nazionale.

È presieduta e convocata dal Presidente del CNT o, per delega, dal Vice Presidente.

#### **Art. A.17.12 - Delegazione Regionale del CNT**

L'attività periferica del CNT è assicurata ed articolata attraverso le Delegazioni Regionali.

Le Delegazione Regionale Tecnici vengono costituite in quelle regioni ove risiedono non meno di cinque tecnici; qualora i tesserati di una Regione siano meno di cinque, costoro verranno aggregati, con principio di vicinorietà, ad una Delegazione stabilita dal CDCT.

Le Delegazioni Regionali del CNT sono composte da tutti i Tecnici tesserati nella Regione e sono rette da un Presidente e da un Consiglio Direttivo (CDRT).

Le DRT collaborano con gli altri Organi Periferici della FIBS.

#### **Art. A.17.13 – Compiti del Presidente della DRT**

Il Presidente della Delegazione Regionale del CNT, nominato dal Consiglio Federale su proposta del CDCT sentito il parere non vincolante del Comitato Regionale della FIBS competente, dura in carica un anno ed ha i seguenti compiti fondamentali:

- a) convoca e presiede le riunioni del CDRT per le quali predispone l'OdG;
- b) organizza, dirige e controlla tutta l'attività nell'ambito della propria competenza territoriale, secondo la programmazione stabilita dal CDRT e attua le disposizioni emanate dal CDCT, assumendone la responsabilità nei confronti dello stesso;
- c) partecipa con voto consultivo ai Consigli Direttivi degli Organi Periferici della FIBS;
- d) convoca e presiede le riunioni dei tecnici della Delegazione;
- e) propone al C.R. e adotta direttamente tutte le iniziative atte al miglioramento del livello tecnico dei tesserati e del gioco nei limiti delle proprie competenze;
- f) provvede alla organizzazione di stage di aggiornamento e alla realizzazione e alla diffusione di pubblicazioni, filmati ed altri mezzi didattici a livello regionale previa autorizzazione del CNT nazionale.
- g) concorda con il C.R. i nominativi dei tecnici per il compito di coordinatore delle rappresentative regionali e dei componenti degli staff tecnici;

- h) esprime un parere sull'attività svolta da ciascun tecnico della propria DRT, relativamente al rinnovo della tessera;
- i) segnala eventuali infrazioni allo Statuto, ai Regolamenti Federali, a norme di carattere etico e/o comportamentale lesive dell'immagine dello sport o della FIBS, nonché di ogni altra norma o disposizione emanata dalla FIBS o dal CNT.

In caso di decadenza, impedimento o dimissioni, il CDRT competente, sentito il Presidente Nazionale del CNT, nominerà un sostituto.

#### **Art. A.17.14 – Il Consiglio Direttivo Regionale del CNT**

Il CDRT è composto dal Presidente della DRT e dura in carica un anno.

I compiti del CDRT sono :

- a) studiare, organizzare, programmare l'attività della DRT e prendere tutte le iniziative atte al potenziamento ed al miglioramento tecnico dei quadri della DRT;
- b) rendere operative tutte le disposizioni emanate dal CNT e dalla FIBS;
- c) segnalare al CDCT i tecnici ritenuti meritevoli per l'ammissione ai corsi per il passaggio alle categorie superiori.

Il CDRT, per lo svolgimento dei propri compiti, deve riunirsi, su convocazione del proprio Presidente almeno tre volte l'anno.

#### **Art. A.17.15 – Formazione dei quadri**

Coloro che intendono partecipare ad un Corso di Formazione Territoriale per Tecnici di Base, debbono presentare domanda alla DRT del CNT competente per territorio e possono essere ammessi se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compiano il sedicesimo anno di età nell'anno in cui si effettua il corso;
- b) abbiano una costituzione fisica, accertata da un esame medico preliminare, tale da poter svolgere i compiti che saranno loro affidati;
- c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero pene che comportino l'interdizione da pubblici uffici superiori ad un anno;
- d) non abbiano riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-quinquies e 600- undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- e) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni definitive sportive complessivamente superiori a un anno da parte della FIBS, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi ed internazionali riconosciuti;
- f) non abbiano subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate e contro gli altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

- g) siano risultati idonei agli eventuali test di ammissione ai corsi.

Gli ammessi devono frequentare un corso di istruzione tecnica al termine del quale sosterranno, se previsto, l'esame di abilitazione.



Il CDCT stabilirà le norme per l'ammissione diretta agli esami dei Corsi per Tecnici di Base per coloro che ne facciano richiesta scritta ed abbiano ottenuto, nell'ambito dell'organizzazione federale, risultati tangibili e rispondenti alle norme e procedure di ammissione alle prove di esame per i vari livelli, non escludendo comunque, i requisiti di cui sopra.

Il CDCT può deliberare l'inserimento nei quadri di tecnici già qualificati da organizzazioni estere, previo esame del loro curriculum.

#### **Art. A.17.16 – Inquadramento**

Le qualifiche tecniche possono essere rilasciate esclusivamente dal CNT. e vengono conferite a coloro che abbiano superato i corsi stabiliti per l'ottenimento di dette qualifiche.

Per svolgere l'attività di Tecnico durante gare ufficiali è comunque necessario essere in possesso della tessera federale, in regola per l'anno sportivo in corso, ed essere iscritti all'Albo dei Tecnici.

I tecnici sono tesserati dalla FIBS, su nomina del CDCT con le seguenti qualifiche:

- Operatore Sportivo – Scolastico,
- Aspirante Tecnico di Base,
- Tecnico di Base,
- Istruttore (Baseball – Softball),
- Allenatore (Baseball – Softball),
- Tecnico in Ruolo Speciale Transitorio.

I tecnici che nel periodo stabilito non raggiungeranno i crediti formativi necessari al mantenimento della qualifica, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Formazione dei Tecnici, saranno posti in aspettativa.

Su proposta del CDCT il CF stabilisce con apposita delibera le regole relative alla qualifica richiesta per condurre le squadre partecipanti ai campionati ufficiali della FIBS.

I tecnici con la qualifica richiesta dalle disposizioni emanate dal CDCT possono inoltre accedere alle seguenti specializzazioni:

Istruttore Giovanile e Scolastico,  
Tecnico Formatore.

#### **Art. A.17.17 – Operatore Sportivo - Scolastico**

La qualifica è riservata a coloro che:

- a) partecipando alla parte pratica del Corso di Formazione per Tecnico di Base svolgono attività in campo come tecnici in tirocinio;
- b) hanno frequentato il Corso di Formazione per Tecnico di Base, senza sostenere gli esami o siano risultati “non idoneo” all'esame stesso;
- c) hanno frequentato corsi di aggiornamento per insegnanti o corsi universitari senza poi accedere all'iter formativo di tecnico FIBS.

Le persone in possesso di tale qualifica possono svolgere attività di carattere promozionale e di animazione nella scuola e nelle strutture di promozione sportiva organizzate da Comuni, Province e Regioni.

La qualifica di Operatore Sportivo - Scolastico non abilita a condurre squadre partecipanti ai campionati ufficiali FIBS, ma dà la possibilità di svolgere attività in campo come assistenti. Non è possibile assumere incarichi tecnici nell'ambito dei programmi scolastici e dei Centri Giovanili riconosciuti ufficialmente dalla FIBS.

L'inserimento nell'Albo dei Tecnici con la qualifica di Operatore Sportivo-Scolastico è subordinato alla richiesta scritta da parte degli interessati.

#### **Art. A.17.18 – Aspirante Tecnico di Base, Tecnico di Base**

La qualifica viene riconosciuta a coloro che avendo frequentato Il Corso Territoriale per Tecnico di Base, secondo i programmi stabiliti dal CNT, e avendo maturato i crediti previsti dal Piano Nazionale di Formazione dei Tecnici, abbiano presentato richiesta scritta per l’inserimento nell’Albo dei Tecnici e siano in possesso dei requisiti richiesti.

La qualifica Aspirante TdB viene assegnata durante il periodo di Tirocinio da svolgersi dopo la prima parte del Corso TdB.

La qualifica TdB viene assegnata al termine del Corso, previa valutazione del percorso formativo edel tirocinio effettuato.

#### **Art. A.17.19 – Istruttore**

La qualifica viene riconosciuta a coloro che, in possesso della qualifica di Tecnico di Base, avendo frequentato e superato gli esami finali del Corso Nazionale per Istruttore organizzato dal CNT, abbiano maturato i crediti previsti dal Piano Nazionale di Formazione dei Tecnici, e siano in possesso dei requisiti richiesti.

#### **Art. A.17.20 – Allenatore**

La qualifica viene riconosciuta ai tecnici che, attivi da almeno un anno nella qualifica di Istruttore, avendo frequentato e superato gli esami finali del Corso Nazionale per Allenatore, abbiano maturato i crediti previsti dal Piano Nazionale di Formazione dei Tecnici e siano in possesso dei requisiti richiesti.

#### **Art. A.17.21 - Tecnico in Ruolo Speciale Transitorio**

Fatti salvi gli accordi bilaterali stipulati fra la FIBS e Federazioni straniere i cui tecnici avranno la qualifica di Tecnico in Ruolo Speciale Transitorio, la medesima può essere riconosciuta:

- a) Ai tecnici provenienti da federazione straniera.  
Dietro richiesta alla Segreteria Generale della FIBS da parte della Società interessata, il CDCT, valutate le domande pervenute, ha facoltà di proporre al Consiglio Federale il riconoscimento di tecnico nel Ruolo Speciale Transitorio. Un eventuale parere negativo del CDCT deve essere motivato. È facoltà del Consiglio Federale accettare la proposta di inserimento formulata dal CNT. Tali tecnici, una volta inseriti nel ruolo, vi rimangono solo per l’anno in corso, al termine del quale il CDCT, dopo un opportuno esame del loro operato, può riconoscere o meno l’inserimento nella qualifica più opportuna, tra quelle esistenti.
- b) Agli atleti provenienti da federazione straniera.  
In via del tutto eccezionale e straordinaria, dietro richiesta presentata dalla Società di appartenenza il CDCT può proporre al Consiglio Federale il riconoscimento della qualifica di tecnico per l’atleta, dopo una valutazione del profilo tecnico dell’atleta, tramite un colloquio e/o l’esame di eventuali attestati rilasciati dalla Federazione di provenienza. Un eventuale parere negativo del CDCT deve essere motivato. È facoltà del Consiglio Federale accettare la proposta formulata dal CNT per il riconoscimento per tale atleta ad operare come tecnico. Il Consiglio Federale può respingere, motivandola, la proposta di inserimento formulata dal CNT. Tale riconoscimento può essere accordato una sola volta. Per tali atleti è possibile continuare ad operare come tecnici FIBS frequentando i corsi tecnici previsti, superandone i relativi esami con le stesse modalità stabilite per i tecnici italiani.

### **Art. A.17.22 – Istruttore Giovanile e Scolastico**

La qualifica viene riconosciuta a coloro che:

- a) siano in attività da almeno un anno con la qualifica di Tecnico di Base;
- b) abbiano frequentato l'apposito corso di specializzazione superando il relativo test di abilitazione.

Per tale qualifica il CNT tiene un apposito albo denominato “Albo degli Istruttori Giovanili e Scolastici”.

Le persone in possesso di tale qualifica possono assumere incarichi tecnici nell'ambito dei programmi dei Centri Giovanili e scolastici riconosciuti ufficialmente dalla FIBS.

### **Art. A.17.23 – Tecnico Formatore**

La qualifica di Formatore viene conferita a coloro che:

- a) siano attivi nel ruolo Allenatori da almeno 3 anni;
- b) abbiano frequentato il Corso di Abilitazione allo scopo predisposto dal CNT ed abbiano superato il relativo test di valutazione;
- c) siano in possesso dei requisiti tecnici e didattici richiesti per l'access.

Ai Tecnici Formatori è demandato il compito di docenza e istruzione nei corsi di formazione e aggiornamento per gli aspiranti tecnici e per i tecnici, organizzati dal CNT.

Il mantenimento della qualifica è subordinato alla frequenza dei corsi di aggiornamento previsti.

La mancata disponibilità per due annate consecutive all'attività di formazione organizzata dal CNT comporta la sospensione della qualifica.

### **Art. A.17.25 – Corsi di Specializzazione**

Ai tecnici che frequentano i corsi di specializzazione organizzati dal CNT viene rilasciato un certificato attestante la partecipazione e, per le qualifiche per le quali sono previsti esami o prove di valutazione o abilitazione, il relativo attestato.

### **Art. A.17.26 – Tesseramento**

#### **a) Rinnovo tessere**

Dal 1° Novembre al 31 Dicembre di ogni anno i tecnici che intendono rinnovare il tesseramento devono inviare al CNT la richiesta sul modulo predisposto, corredandola con la documentazione dell'attività svolta nell'anno precedente e con la tassa annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Il CNT, verificata la regolarità della documentazione provvede all'invio della tessera.

#### **b) Rilascio nuove tessere**

I Presidenti delle Commissioni Esaminatrici dei Corsi devono trasmettere al CNT, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente che garantisca la ricezione da parte del destinatario), entro sette giorni dalla data degli esami, tutta la documentazione relativa.

Il CNT verificata l'idoneità o meno di ogni allievo, sottopone la documentazione alla ratifica del CDCT, il quale comunica agli interessati i risultati trasmettendo:

- il modello predisposto dal CNT per il tesseramento,
- il bollettino per il versamento della tassa annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

### **c) Rinnovo fuori termine**

Per tutta l'annata agonistica, e comunque non oltre il 31 ottobre, è possibile, per coloro che non lo hanno fatto nei termini prescritti, rinnovare la tessera di Tecnico, facendone richiesta direttamente al CNT ed allegando:

- il modulo predisposto per il tesseramento fuori termine;
- la tassa maggiorata, annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Il CNT verificata la regolarità della documentazione provvede all'invio della tessera.

### **d) Reintegro nei quadri tecnici**

Coloro che, per qualunque motivo, non abbiano rinnovato il tesseramento, sono posti fuori quadro e possono essere reintegrati nella qualifica, facendone richiesta scritta al CDCT.

Il CDCT reintegrerà il Tecnico nella qualifica acquisita dopo averne verificato la posizione. A tale scopo il richiedente deve presentare la seguente documentazione:

- richiesta scritta di reintegro;
- documentazione dell'ultimo anno di tesseramento (tessera CNT o altro);
- ricevuta del pagamento della tassa annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Per ogni qualifica il CDCT forma gli Albi Nazionali e provvede a trasmetterli alla Segreteria Generale.

La permanenza fuori quadro per tre anni consecutivi comporta la decadenza dalla qualifica acquisita; il tecnico, per la riammissione al livello precedentemente acquisito dei quadri tecnici, pagando per ciascun anno di permanenza Fuori Quadro la tassa prevista annualmente dal C.F. rapportata al periodo di permanenza fuori quadro, dovrà:

- se era Tecnico di Base 1° livello, frequentare la parte metodologica del percorso formativo per TdB;
- se era Istruttore 2° livello o Allenatore 3° livello, sostenere l'esame previsto per la qualifica nella quale richiede il reintegro. Il mancato superamento dell'esame comporta il reintegro nella qualifica iniziale (Tecnico di Base).

### **Art. A.17.27 – Fuori Quadro**

Vengono posti fuori quadro i tesserati che non hanno rinnovato il tesseramento per l'anno in corso nei termini stabiliti dal presente regolamento di settore.

### **Art. A.17.28 – Benemeriti**

Il CDCT può proporre al Consiglio Federale, per la nomina a benemerito, i tecnici che per almeno 15 anni abbiano acquisito meriti particolari nell'ambito dell'organismo federale.

### **Art. A.17.29 – Incompatibilità**

Ai tesserati del CNT non è consentito essere tesserati nei ruoli effettivi degli Ufficiali di Gara (CNA e CNC).

### **Art. A.17.30 – Perdita della qualifica**

Qualsiasi qualifica si perde per:

- Dimissioni,
- Ritiro definitivo della tessera da parte dell'organo competente su proposta del CDCT per coloro che non risultino in regola con le norme di cui all'art. 17.17 commi c), d), ed e).

### **Art. A.17.31 – Diritti e Doveri**

Con il tesseramento il Tecnico è tenuto all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti della FIBS, nonché di ogni altra disposizione impartita dal CNT.

Il Tecnico ha il dovere di comunicare tempestivamente al CNT qualsiasi variazione di domicilio o di sede, anche se temporanea.

Tutti i tecnici, per poter essere ammessi in campo durante le manifestazioni ufficiali della FIBS, dovranno risultare tesserati per le rispettive Società (Mod. 1CNT o equivalenti).

### **Art. A.17.32 - Assicurazione Tecnici**

Tutti i Tecnici, regolarmente tesserati alla FIBS, dopo la corresponsione della tassa prescritta, autorizzano tacitamente la FIBS a contrarre per loro conto, ogni anno sportivo federale, l'assicurazione base a favore dei tesserati.

## **Art. 27 – DISPOSIZIONE FINALE**

Il presente Regolamento, comprensivo del Regolamento del Comitato Nazionale Arbitri, del Regolamento del Comitato Nazionale Classificatori e del regolamento del Comitato Nazionale Tecnici, entra in vigore a seguito dell'approvazione, ai fini sportivi, da parte della Giunta Nazionale del CONI.

### **Lista degli acronimi**

AN	Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva
AR	Assemblea Regionale
CAA	Circolare Attività Agonistica
CCF	Commissione Carte Federali
CCT	Commissione Coordinamento Corsi Territoriali (del CNT)
CCUS	Commissione Centri Universitari Sportivi
CDCA	Consiglio Direttivo Centrale Arbitri
CDCC	Consiglio Direttivo Centrale Classificatori
CDCT	Consiglio Direttivo Centrale Tecnici
CdP	Consiglio di Presidenza
CDP	Commissione Discipline Paralimpiche
CDR	Consiglio Direttivo Regionale
CDRT	Consiglio Direttivo Delegazione Regionale CNT
CEB	Confederation European Baseball
CF	Consiglio Federale
CGC	Commissione Organizzazione Gare di Categoria
CGL	Commissione Gare Locali
CGR	Commissione Organizzazione Gare Regionali
CGZ	Commissione Gare Zonali
CIBS	Commissione Impianti Baseball Softball
CMF	Commissione Medica Federale
CNA	Comitato Nazionale Arbitri
CNC	Comitato Nazionale Classificatori
CNT	Comitato Nazionale Tecnici

COG	Commissione Organizzazione Gare Nazionali
CRC	Collegio dei Revisori dei Conti
CR	Comitato Regionale
CRS	Classificatori Ruolo Speciale
CSSG	Commissione Sport Scolastico e Giovanile
CT	Commissione Tecnica (del CNC)
CVP	Commissione Verifica Poteri
DP	Delegato Provinciale
DR	Delegato Regionale
DRA	Delegazione Regionale Arbitri
DRC	Delegazione Regionale Classificatori
DRT	Delegazione Regionale CNT
ESF	European Softball Federation
GSC	Giudice Sportivo di Categoria
GSN	Giudice Sportivo Nazionale
OdG	Ordine del Giorno
PF	Presidente Federale
RAAR	Responsabile Attività Agonistica Regionale
RAA	Regolamento Attività Agonistica
RO	Regolamento Organico
RTG	Regolamento Tecnico di Gioco
SSR	Servizio Statistiche e Risultati
UdG	Ufficiale di Gara
WBSC	World Baseball Softball Confederation

# **SVINCOLO UNILATERALE: PREMIO DI ADDESTRAMENTO, FORMAZIONE TECNICA E INDENNITÀ DI PREPARAZIONE**





## 1. IMPOSTAZIONE PER FASCE D'ETÀ


Possono accedere allo svincolo unilaterale,

- gli atleti minorenni, dopo 2 anni dal primo tesseramento con la FIBS;
- gli atleti maggiorenni (seniores), dopo 3 anni dal primo tesseramento con la FIBS come atleti italiani.

Lo svincolo (unilaterale) comprende:

- Indennità di preparazione, dai 14 anni ai 17 anni, con le eccezioni sottoindicate;
- Premio di addestramento e formazione tecnica, dai 18 anni d'età, con le eccezioni sottoindicate;

**Tabella 1 – Fasce d'età e regole per lo svincolo**

	<b>Limiti d'età</b>	<b>Tipo di svincolo</b>	<b>Regola</b>	<b>Eccezioni</b>
	Inizio tesseramento	Attività giovanile non soggetta a vincolo	Lo svincolo è automatico alla fine dell'anno.	
	13 anni			
	14 anni	Attività giovanile con possibilità di svincolo	Svincolo forfetario (indennità di preparazione).	Gli atleti tesserati per la prima volta possono accedere allo svincolo unilaterale dopo 2 anni di tesseramento. Per gli atleti che hanno già partecipato a campionati seniores si calcola il premio di addestramento e formazione tecnica.
	17 anni			
	18 anni	Attività seniores con possibilità di svincolo unilaterale	Svincolo a parametro (premio di addestramento e formazione tecnica)	Gli atleti tesserati per la prima volta come seniores possono accedere allo svincolo unilaterale dopo 3 anni di tesseramento. Per gli atleti, tra i 18 e gli U21 anni, che non hanno mai partecipato a campionati seniores si applica l'indennità di preparazione.
	38 anni (Baseball) 32 anni (Softball)			

## 2. REGOLE PER L'ACCESSO ALLO SVINCOLO

Tre sono i soggetti interessati:

- l'atleta (ed il genitore, se minorenne)
- la società di appartenenza
- la società per la quale l'atleta intende essere tesserato.

Entro il 30 novembre di ogni anno l'atleta che intende svincolarsi invia comunicazione, tramite Raccomandata AR,

- alla società di appartenenza
- alla Segreteria Generale FIBS (allegando copia della ricevuta della raccomandata AR inviata alla società di appartenenza)

indicando la propria intenzione (vedi fac-simile SV-1), allegando il calcolo dell'indennizzo (vedi fac-simile SV-2) e la dichiarazione della società presso la quale intende tesserarsi (vedi fac-simile SV-3) che si impegna a versare alla società con la quale l'atleta è vincolato l'indennizzo previsto entro il termine del 15 dicembre di ogni anno.

I calcoli saranno oggetto di verifica da parte della Segreteria Generale solo in caso di contestazione di una delle parti interessate con indicazione degli elementi oggetto della contestazione e delle correzioni proposte.

La contestazione dovrà essere formalizzata, a pena di nullità, tramite lettera inviata alla Segreteria Generale e, per conoscenza, agli altri due soggetti interessati, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di svincolo unilaterale. La stessa procedura deve essere rispettata per ogni eventuale ulteriore contestazione.

L'indennizzo potrà essere destinato esclusivamente all'attività sportiva, a tal fine la società che lo riceve rilascerà alla FIBS una dichiarazione (vedi fac-simile SV-4).

La richiesta di svincolo unilaterale non può essere annullata dal richiedente se non con il consenso delle società interessate.

Fra le società ed i loro tesserati possono intervenire accordi diversi relativi al periodo di tesseramento, in tal caso, per essere operanti, debbono essere depositati presso la Segreteria Federale unitamente alla richiesta di tesseramento per l'anno in corso. L'accordo, della durata massimo di 4 anni, rimane valido, se non decaduto per compimento del termine stabilito, anche in caso di cambio del Presidente della società.

Copia dell'avvenuto versamento dell'indennizzo (con bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile) deve essere trasmessa alla Segreteria Generale contestualmente alla richiesta del nuovo tesseramento. In sua mancanza non verrà rilasciato il cartellino.

### **3. METODO DI CALCOLO**

#### **3.1 Svincolo a premio di addestramento e formazione tecnica**

Ai fini del calcolo vanno considerati i seguenti elementi:

- il LIVELLO, rappresenta la capacità tecnica ed è indicato dalla serie nella quale l'atleta ha giocato; nel caso abbia giocato in più serie, vale quella superiore. Per il conseguimento del LIVELLO occorre aver raggiunto un MINIMO DI PARTECIPAZIONE, differenziato a seconda del ruolo (lanciatore o altro ruolo) e della disciplina, Baseball o Softball. Nel caso in cui un atleta abbia ricoperto più ruoli, vale quello che comporta il PARAMETRO maggiore.
- Se in nessuna serie ha raggiunto i minimi di partecipazione, le presenze delle serie superiori vanno sommate a quelle delle serie inferiori, e concorrono alla determinazione del livello superiore. Il valore ottenuto corrispondente a tale somma deve tenere conto del coefficiente relativo all'età e la somma risultante deve essere decurtata del 40%, se il livello risulta di IBL o ISL e del 20% per gli altri livelli.

- Il premio di addestramento e di formazione tecnica per un atleta maggiorenne, tesserato da almeno 3 anni che non raggiunga i minimi per essere parametrato, è pari al 40% del valore base relativo alla serie più elevata nella quale ha partecipato negli anni a cui va riferito il calcolo, che deve tenere conto anche del coefficiente relativo all'età.

NOTA 1: Il livello è determinato dalla somma, degli ultimi 5 anni, per ogni singola categoria, delle presenze alla battuta o dalle riprese lanciate nel Campionato Italiano.

NOTA 2: I minimi di partecipazione, sono rilevati dai dati ufficiali della FIBS.

- il PARAMETRO, che assegna un valore numerico al LIVELLO.
- il COEFFICIENTE ECONOMICO, che indica il valore economico assegnato al livello e rispecchia il valore dell'impegno della società nella formazione tecnica.
- il BONUS, che è riservato ad atleti che hanno giocato nelle rappresentative nazionali, si applica esclusivamente per le partecipazioni a manifestazioni (campionati o tornei) organizzati dalla WBSC, CEB per il Baseball ed ESF per il Softball. Viene conteggiata unitariamente la partecipazione e non le presenze in campo. Per gli atleti, che raggiungano i minimi per essere parametrati nell'attività seniores non possono essere considerati i bonus relativi ad eventuali partecipazioni alle rappresentative nazionali giovanili (BASEBALL cadetti, juniores e under 21 - SOFTBALL Cadette, juniores e under 22) ma si terrà conto esclusivamente del bonus relativo alla partecipazione alle rappresentative nazionali seniores.

NOTA: Nel calcolo dei bonus si tiene conto dell'attività svolta negli ultimi 5 anni entro la data di inizio delle operazioni di svincolo.

- L'ETÀ dell'atleta ed il relativo COEFFICIENTE D'ETÀ, che va a modificare il valore di svincolo, riferita all'anno del nuovo tesseramento
- LA FREQUENZA DELL'ACCADEMIA ITALIANA DI BASEBALL E SOFTBALL. LA FREQUENZA DELL'ACCADEMIA ITALIANA DI BASEBALL E SOFTBALL. Il premio di addestramento o indennità di preparazione di un atleta che abbia iniziato la frequenza dell'Accademia del Baseball e del Softball verrà aumentato di 2.000,00 euro anche se l'anno accademico non venisse concluso. Il premio verrà invece aumentato di 5.000,00 euro già dall'inizio del secondo anno di frequenza.

Tali aumenti verranno applicati fino a tre anni successivi al termine della frequenza, o dell'entrata in accademia, indipendentemente dagli anni frequentati.

NOTA: Il 75% dell'aumento andrà versato alla Società con la quale l'atleta è vincolato ed il 25% alla FIBS.

Per le serie di accesso (attualmente C per baseball e B per softball) sono previsti valori di svincolo forfetari che si applicano agli atleti seniores che hanno sempre giocato in tali serie. Anche in questi casi si applica il Coefficiente d'Età.

Le tabelle seguenti indicano i valori assunti dai vari elementi di calcolo.

<b>LIVELLO – BASEBALL</b>		
MINIMI DI PARTECIPAZIONE		
	Presenze alla battuta (PA)	Riprese lanciate
<b>IBL1D</b>	240	70
<b>A e IBL2D</b>	160	65
<b>B</b>	140	55

<b>PARAMETRO E COEFFICIENTE ECONOMICO - BASEBALL</b>			
Livello		Parametro <b>(A)</b>	Coefficiente Economico <b>(B)</b>
<b>IBL1D</b>	Lanciatore	50	400
<b>IBL1D</b>	Altri ruoli	40	400
<b>A e IBL2D</b>	Lanciatore	16	400
<b>A e IBL2D</b>	Altri ruoli	10	400
<b>B</b>	Lanciatore	12	400
<b>B</b>	Altri ruoli	8	400

		<b>Valore forfetario di svincolo (€)</b>
<b>C</b>	Lanciatore	2.800,00
<b>C</b>	Altri i ruoli	2.000,00
<b>U.21</b>	Tutti i ruoli	2.000,00

<b>LIVELLO – SOFTBALL</b>			
MINIMI DI PARTECIPAZIONE			
	Altri ruoli (*)		Lanciatore
	Presenze alla battuta (PA)	Riprese giocate	Riprese lanciate
<b>ISL</b>	162	340	54
<b>A2</b>	132	270	44

(\*) Basta raggiungere uno dei limiti

Ai fini della determinazione del livello, a seguito delle ristrutturazioni dei campionati, si conviene quanto segue:


- **Baseball**, il livello di A1 è equiparato alla IBL; il livello di A2 è equiparato a quello di A federale; il livello di C1 e C2 è equiparato a quello di C.
- **Softball**, il livello di A1 è equiparato a quello di ISL.

<b>PARAMETRO E COEFFICIENTE ECONOMICO - SOFTBALL</b>			
Livello		Parametro <b>(A)</b>	Coefficiente Economico <b>(B)</b>
<b>ISL</b>	Lanciatore	50	120
<b>ISL</b>	Giocatore	40	120
<b>A2</b>	Lanciatore	15	120
<b>A2</b>	Giocatore	10	120
			<b>Valore forfetario di svincolo (€)</b>
<b>B</b>	Tutti i ruoli		1.000,00


<b>BONUS - BASEBALL</b>		
	<b>BONUS (D)</b>	Note
Nazionale seniores	8 per manif.	
Nazionale P.O. (Club Italia)/Universitaria	4 per anno	
Nazionale Juniores/Under 18 e Under 21	10 per manif.	
Nazionale Cadetti/Under 15	8 per anno	<i>Nel caso l'atleta partecipi nello stesso anno sia alle selezioni che a manifestazioni con la squadra nazionale, si considera solamente il bonus più elevato, relativo alla squadra nazionale.</i>
Selezione Nord-Centro-Sud Cadetti	6 per anno	

<b>BONUS - SOFTBALL</b>		
	<b>BONUS (D)</b>	Note
Nazionale seniores	8 per manif.	
Nazionale P.O. (Club Italia)/Universitaria	4 per anno	
Nazionale Juniores/Under 19 e Under 22	10 per manif.	
Nazionale Cadette/Under 16	8 per anno	<i>Nel caso l'atleta partecipi nello stesso anno sia alle selezioni che a manifestazioni con la squadra nazionale, si considera solamente il bonus più elevato, relativo alla squadra nazionale.</i>
Selezione Nord-Centro-Sud Cadette	6 per anno	

<b>Coefficiente d'età baseball Calcolo a parametro</b>	
Età	Coefficiente d'età in % (C)
	<i>Il minorenne che raggiunge i minimi ha un coefficiente d'età (convenzionale) pari a 50</i>
18	50
19	60
20	70
21	80
22	90
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	90
29	80
30	70
31	60
32	50
33	40
34	30
35	20
36	10
37	5



<b>Coefficiente d'età softball Calcolo a parametro</b>	
Età	Coefficiente d'età in % <b>(C)</b>
	<i>Il minorenne che raggiunge i minimi ha un coefficiente d'età (convenzionale) pari a 70</i>
18	70
19	80
20	90
21	100
22	100
23	100
24	90
25	80
26	70
27	60
28	50
29	40
30	25
31	15
32	0



### Formula di calcolo (a parametro):

$$\text{Valore dello svincolo} = \frac{[(A + D)B]C}{100}$$

### Formula di calcolo (forfetario):

$$\text{Valore dello svincolo} = B \times C / 100$$



### 3.2 Svincolo a indennità di preparazione

L'indennità di preparazione rappresenta il contributo che la società che tesserava un atleta under 18 (ovvero che non compie i 18 anni nella stagione di riferimento) riconosce alla società che lo ha tesserato in precedenza.

Poiché fino ai 13 anni l'atleta non è soggetto a vincolo, il calcolo dell'indennità decorre dalla stagione nella quale compie i 14 anni. Anche i Bonus per partecipazioni alle selezioni o squadre nazionali sono conteggiati solo a partire dai 14 anni.

L'indennità viene calcolata per ogni anno di attività svolta nelle categorie giovanili ed è rappresentata da una cifra forfetaria annua, eventualmente incrementata sulla base di bonus derivanti dalla partecipazione alle rappresentative nazionali di categoria.

Nel caso in cui l'atleta under 18 abbia raggiunto il livello di partecipazione ai campionati seniores, l'indennità di preparazione sarà rappresentata dal valore maggiore tra quello calcolato per atleti che hanno svolto esclusivamente attività giovanile e quello calcolato per atleti che hanno svolto attività seniores. In questo caso il coefficiente d'età assume un valore convenzionale, pari a 50 per il baseball e 70 per il softball). I bonus da considerare saranno quelli riferiti all'attività risultante dal maggior valore ricavato dal punto precedente.

Per gli atleti nella fascia compresa tra i 18 anni e gli U21, che non hanno mai partecipato ai Campionati seniores si applica l'indennità di preparazione.

Il meccanismo di calcolo è simile al precedente.

<b>PARAMETRO E COEFFICIENTE - BASEBALL</b>			
		Parametro <b>(A)</b>	Coefficiente Economico <b>(B)</b>
U21	-	10	50
Under18	-	10	50
Cadetti	-	7,5	40
Under15 nati nel 2003	-	7,5	40
Allievi (*)	-	5	40
Under15 nati nel 2004	-	5	40
(*) A partire dai 14 anni			

<b>PARAMETRO E COEFFICIENTE - SOFTBALL</b>			
		Parametro <b>(A)</b>	Coefficiente Economico <b>(B)</b>
Juniores (under 18) U21	-	6	100
Cadette (*)	-	2	100
Under16	-	2	100
(*) A partire dai 14 anni			

#### Formula di calcolo:

$$\text{Valore dell'indennità di preparazione} = [(A + D)B]$$

-----  
*(da compilare da parte dell'Atleta)*  
-----

Modulo SV-1

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le FIBS  
Segreteria Federale  
Viale Tiziano, 70  
00196 ROMA

p.c. (Società di appartenenza)

Luogo e data

Oggetto: Richiesta di svincolo

Il/la sottoscritto/a (NOME E COGNOME) con la presente fa richiesta di svincolo unilaterale ai sensi delle vigenti disposizioni federali, per la stagione (ANNO).

Allego dichiarazione della società (NOME DELLA SOCIETÀ) per la quale chiedo di essere tesserato e che si impegna a versare l'indennità prevista.

Allego copia della ricevuta della Raccomandata AR inviata alla società presso la quale sono attualmente tesserato/a.

Distinti saluti

In fede

NOME E COGNOME

Spett.le FIBS  
Segreteria Federale  
Viale Tiziano, 70  
00196 ROMA

p.c. (Società di appartenenza)

Luogo e data

Oggetto: Calcolo indennizzo Atleta (NOME E COGNOME)

Dati Anagrafici:

Data di nascita: GG-MM-AAAA, luogo di nascita: .....

Società di appartenenza: (NOME DELLA SOCIETÀ)

ATLETA MINORENNE						
Anno	Categoria	Ruolo	Bonus (*) (D)	Parametro (A)	Coefficiente Economico (B)	Indennizzo Parziale (A+D) B
<b>Indennizzo Totale</b>						<b>€</b>
(*) Indicare qui sotto le manifestazioni cui ha partecipato						

ATLETA SENIORES (o minorenne se ha raggiunto i minimi)							
Anno	Livello (Serie)	Lanciatore (riprese lanciate)	Altro ruolo (PA-Presenze Battuta o RG-Riprese Giocate)	Bonus (*)	Parametro (A)	Coefficiente Economico (B)	Coefficiente d'età (C)
Totale Bonus (D)							
<b>Indennizzo Totale [(A+D) B]C/100</b>							<b>€</b>
(*) Indicare qui sotto le manifestazioni cui ha partecipato							

Frequenza Accademia Nazionale del Baseball e del Softball anni: \_\_\_\_\_

Dichiaro la veridicità dei dati sopra riportati.

In fede  
NOME E COGNOME

Spett.le FIBS  
Segreteria Federale  
Viale Tiziano, 70  
00196 ROMA

Luogo e data

Oggetto: Svincolo atleta (NOME E COGNOME ATLETA)

Il sottoscritto (NOME E COGNOME PRESIDENTE), presidente della società (NOME SOCIETÀ), sulla base della intenzione espressa dall'atleta (NOME E COGNOME DELL'ATLETA) di accedere allo svincolo unilaterale dalla società (NOME SOCIETÀ) per essere tesserato con questa società,

DICHIARA

la propria disponibilità ed il proprio impegno a versare entro il 15 dicembre (ANNO) l'indennità prevista, pari ad euro (CIFRA) alla attuale società di appartenenza dell'atleta.

Distinti saluti

In fede

NOME SOCIETÀ E CODICE AFFILIAZIONE  
NOME E COGNOME PRESIDENTE

Spett.le FIBS  
Segreteria Federale  
Viale Tiziano, 70  
00196 ROMA

Luogo e data

Oggetto: Svincolo atleta (NOME E COGNOME ATLETA)

Il sottoscritto (NOME E COGNOME PRESIDENTE), presidente della (NOME SOCIETÀ), con la presente

DICHIARA

che l'indennità percepita per lo svincolo dell'atleta (NOME E COGNOME ATLETA) sarà utilizzata esclusivamente per l'attività sportiva svolta da questa società, come indicato nello statuto sociale.

Distinti saluti

In fede

NOME SOCIETÀ E CODICE AFFILIAZIONE  
NOME E COGNOME PRESIDENTE